

La consulenza tecnica nei casi di affidamento dei figli e delle figlie in contesto di violenza domestica e post-separazione

MARIACHIARA FERESIN*, MARIANNA SANTONOCITO**

SOMMARIO: 1. LA VIOLENZA DOMESTICA E IL POST-SEPARAZIONE. 2. L’AFFIDO DEI FIGLI E DELLE FIGLIE: QUADRO NORMATIVO. 3. I CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO NEI CASI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI: RUOLO E COMPITI. 3.1 LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLE DONNE. 4. I PROFESSIONISTI NEI CASI DI AFFIDO DEI FIGLI IN CONTESTO DI VIOLENZA DOMESTICA: UNO SGUARDO AI DATI DI RICERCA INTERNAZIONALI. 5. COLPEVOLIZZARE LE MADRI E DECOLPEVOLIZZARE I PADRI: IL PARADOSSO DELLA BIGENITORIALITÀ. 6. SINDROME D’ALIENAZIONE PARENTALE E ALIENAZIONE PARENTALE. 7. LO STUDIO. 8. RISULTATI. 9. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI.

1. LA VIOLENZA DOMESTICA E IL POST-SEPARAZIONE

La “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”¹, nota come “Conven-

* È assegnista di ricerca in Psicologia sociale e di comunità e docente a contratto presso l’Università di Trieste.

** È psicologa e specializzanda in Psicoterapia Biosistemica presso la Società Italiana di Biosistemica dell’Emilia-Romagna.

¹ COUNCIL OF EUROPE, *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, 2011, in www.coe.int.

zione d'Istanbul" (2011), ratificata dall'Italia nel 2014, nell'Articolo 3 ha definito la violenza contro le donne "una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata" e la violenza domestica come "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"². Viene così sottolineata la connotazione di genere che caratterizza la violenza, che viene intesa come manifestazione della forte e profonda disparità di potere che intercorre ancora oggi fra uomo e donna.

La Fundamental Right Agency (FRA)³ nel 2014 ha condotto la più grande indagine europea sulla violenza di genere contro le donne, che ha coinvolto tutti i 28 Stati membri dell'UE ed un totale di 42000 donne, tra i 18 e i 74 anni. Alle donne è stato chiesto di fornire informazioni sulla loro esperienza personale rispetto alle varie forme di violenza e di indicare la frequenza con cui hanno subito alcuni tipi di violenza e quali conseguenze questa ha avuto sulle loro vite. I risultati hanno rilevato che complessivamente, in Europa 1 donna su 3 ha subito violenza fisica e/o sessuale durante la vita e il 43% una qualche forma di violenza psicologica da parte del partner, quali comportamenti di controllo, violenza economica, minacce, insulti, comportamenti abusivi nei confronti dei figli. Per quanto riguarda l'Italia, i dati rilevati dalla suddetta indagine sono in linea con ciò che è stato rilevato a livello europeo. Per mano del partner o ex-partner, il 19% delle donne ha subito violenze fisiche o sessuali, il 38% ha subito violenza psicologica e il 9% ha subito stalking⁴.

Negli ultimi dieci anni sono state uccise 1.740 donne, di cui 1.251 (il 71,9%) in famiglia⁵.

Purtroppo, la violenza contro le donne coinvolge sempre anche i figli, che possono a loro volta subirla direttamente e/o indirettamente, diventando vittime di violenza assistita.

Per quanto attiene la violenza direttamente subita dai bambini, studi internazionali hanno riportato che tra il 40 e il 70% dei partner maltrattanti è violento anche con i figli⁶. Lo studio del segretario generale dell'ONU sulla vio-

² Ivi, p. 5.

³ EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS – FRA, *Violence against women: an EU-wide survey. Main results report*, 2014, in fra.europa.eu.

⁴ Ivi, p. 17.

⁵ F. BARTOLOMEO, *Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia*, 2018, in www.istat.it.

⁶ UNICEF, *Behind Closed Doors The Impact of Domestic Violence on Children. The Body Shop International Plc, Watersmead, Littlehampton, West Sussex, BN17 6 LS, United Kingdom, 2006.*; WORLD

lenza contro l'infanzia⁷ ha rilevato che la violenza domestica paterna aumenta e addirittura raddoppia il rischio di violenza sui bambini e dati simili si riscontrano anche nella realtà italiana, dove è stato rilevato che ben 2/3 dei mariti violenti sono violenti anche nei confronti dei figli, che nel 25% dei casi i figli subiscono violenza direttamente, di frequente nel 13% dei casi⁸. Queste violenze riguardano anche gli abusi sessuali paterni, che sono più probabili quando la madre è maltrattata⁹. Un rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità ha rilevato che il 20% delle bambine/ragazze ha subito abuso sessuale¹⁰, in gran parte intrafamiliare¹¹.

Circa il coinvolgimento indiretto dei figli nella violenza, va evidenziato innanzitutto che la violenza assistita è una forma di maltrattamento la cui rilevazione necessita del preliminare riconoscimento della violenza intrafamiliare diretta. La violenza assistita intrafamiliare è stata ri-definita dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia¹² come "l'esperire da parte della/del bambina/o e adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni e include anche maltrattamenti ai danni degli animali". La violenza assistita è quindi una forma di maltrattamento e può determinare nelle/nei bambine/i e adolescenti effetti dannosi, a breve, medio e lungo termine, che investono le varie aree di funzionamento, psicologico, emotivo, relazionale, cognitivo, comportamentale e sociale¹³. Induce quindi danni che sono comparabili a quelli della violenza diretta e il suo impatto è riconosciuto oggi in Italia dalla legge 119/2013, la quale stabilisce che è circostanza aggravante se i maltrattamenti sono commessi in presenza di minore (Art. 61, aggravamento fino a 1/3 della pena base).

HEALTH ORGANIZATION, *Preventing intimate partner and sexual violence against women Taking action and generating evidence*, 2006, p. 10, in www.who.int.

7 P.S. PINHEIRO, *World Report on Violence against Children, United Nations Secretary-General's Study, in Violence against Children*, Geneva, 2006.

8 REPORT – MATRIMONI, SEPARAZIONI, DIVORZI, 2015-2016, in www.istat.it.

9 WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Preventing intimate partner and sexual violence against women Taking action and generating evidence*, 2006, in www.who.int.

10 WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*, 57, 2013a, in www.who.int.

11 D. FINKELHOR, *Child Sexual Abuse: Using Research to Prevent and Protect in Crimes against Children Research Center*, University of New Hampshire, 2014.

12 CISMAI, *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita*, 2017, in www.cismai.it.

13 *Ibidem*; WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Preventing intimate partner and sexual violence against women Taking action and generating evidence*, 2006, in www.who.int.

Dati epidemiologici mostrano che l'esser stati esposti alla violenza domestica del padre sulla madre risulta essere il fattore di rischio principale per i figli di diventare un uomo violento e per le figlie di esserne vittima¹⁴.

Secondo la più recente indagine ISTAT sul tema, il 65% delle donne che subiscono violenza dal partner indicano che i figli sono presenti durante gli episodi di violenza (nella ricerca FRA il dato indica il 73%)¹⁵.

Infine, una ricerca italiana svolta su un campione di 700 adolescenti¹⁶ ha rilevato che: il 9% delle ragazze e 5% dei ragazzi ha visto il padre picchiare la madre; quasi 2 ragazzi su 10 e 4 ragazze su 10 hanno assistito a violenze psicologiche del padre sulla madre.

Da questi dati emerge quindi come vi sia una forte correlazione tra violenza contro le donne e violenza sui bambini e come sia cruciale guardare a questi come ad un unico problema a cui dare risposta integrata, superando, in virtù del confronto con i dati di ricerca, la speranza che un partner violento sia comunque un buon padre.

Spesso, contrariamente alle aspettative della società ed anche di molte donne in proposito, queste violenze non terminano con la separazione. Ricerche basate su interviste alle donne hanno fatto emergere come la violenza post separazione sia parte di un continuum di violenze¹⁷ e possa essere compresa come volontà e tentativi dell'uomo violento di continuare a esercitare controllo su donna e figli¹⁸. Il post-separazione rappresenta un momento a rischio incremento violenza¹⁹. Una donna separata corre infatti un rischio di violenze da partner di trenta volte maggiore rispetto a una donna sposata e se divorziata di nove volte maggiore²⁰. Inoltre, per le donne separate il rischio di essere uccise aumenta di cinque volte²¹. Studi internazionali hanno individuato fra i fattori di rischio più significativi di omicidio domestico: compor-

14 *Ibidem*; REPORT – MATRIMONI, SEPARAZIONI, DIVORZI, 2015-2016, in www.istat.it.

15 *Ibidem*; EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS – FRA, *Violence against women: an EU-wide survey. Main results report*, 2014, in fra.europa.eu.

16 D. PACI -L. BELTRAMINI - P. ROMITO, *Genere, sessualità, violenza. Vecchi stereotipi per nuove generazioni?*, in T. RAVAZZOLO - S. VALANZANO (a cura di), *Donne che sbattono contro le porte. Riflessioni su violenze e stalking*, Franco Angeli, Milano, 2010.

17 KELLY L., *Violence Against Women: a Policy of Neglect or a Neglect of Policy*, in *New Agendas for Women*, 1999, pp. 119-147.

18 C. HUMPHREYS - R. K. THIARA, *Neither justice nor protection: women's experiences of post-separation violence*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 25(3), 2003, pp. 195-214.

19 *Ibidem*; L. KELLY - N. SHARP - R. KLEIN, *Finding the Costs of Freedom. How women and children rebuilt their lives after domestic violence*, Solace Women's Aid, London, 2014.

20 D. A. BROWNRIDGE, *Violence against women post-separation*, in *Aggression and Violent Behavior*, 11(5), 2006, pp. 514-530.

21 *Ibidem*

tamento controllante del maltrattante, separazione in corso tra vittima e maltrattante, conflitto su visite del bambino/a, minacce di morte e denunce e/o pendenti penali a carico del maltrattante. Inoltre, si evidenzia che le donne che hanno figli con il maltrattante sono molto più a rischio di subire violenze dopo la separazione rispetto a quelle che non hanno figli²².

In una ricerca pionieristica condotta in Gran Bretagna, 55 donne separate da un uomo violento sono state seguite per due anni: 52 su 55 sono state aggredite dagli ex durante le visite per “scambiarsi” i bambini, una donna è stata uccisa e 21 bambini su 53 sono stati abusati fisicamente o sessualmente dal padre durante le visite²³.

Ricerche portate avanti in Stati Uniti, Canada, Australia, Danimarca e Svezia hanno trovato risultati simili²⁴.

In una ricerca di follow-up di un campione di donne (N=124) utenti di un Centro Anti Violenza in Italia, 3-5 anni dopo il contatto con il CAV, è stato rilevato che il 40% delle donne aveva contatti forzati con il partner, legati a procedimenti giudiziari o alle visite dei figli; più di 1/3 delle donne aveva paura del partner e più della metà del campione continuava a subire violenze²⁵.

Inoltre, in Italia uno studio di follow-up sui predittori di uscita dalla violenza ha rilevato che il principale fattore predittivo di decremento/cessazione della violenza del partner per le donne che ne erano vittima era il non avere figli con l'uomo violento²⁶.

La ricerca di EURES e ANSA²⁷ riporta che in Italia circa 2/3 dei femmicidi avviene nei tre mesi dalla fine di una relazione con un uomo violento.

Il coinvolgimento dei bambini nella violenza domestica può avvenire non solo durante la convivenza dei genitori, ma anche nella fase di separazione e dopo la separazione stessa.

Queste ultime due fasi sono particolarmente a rischio per il coinvolgimento dei figli da parte del padre/partner violento, il quale può utilizzare i bambini come

22 J.L., HARDESTY - G. H. CHUNG, *Intimate Partner Violence, Parental Divorce, and Child Custody: Directions for Intervention and Future Research*, in *Family Relations*, 55, 2006, pp. 200-210.

23 L. RADFORD - M. HESTER - J. HUMPHRIES - K. S. WOODFIELD, *For the sake of the children: The law, domestic violence and child contact in England*, in *Women's Studies International Forum*, 20(4), 1997, pp. 471-482.

24 P. ROMITO - N. FOLLA - M. MELATO, *La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Carrocci Faber, Roma, 2017.

25 L. POMICINO - L. BELTRAMINI - P. ROMITO, *Freeing oneself from intimate partner violence: a follow up of women who contacted an anti-violence centre in Italy*, in *Violence Against Women* 25(8), 2018, pp. 925-944.

26 F. BASTIANI, *The predictors of escaping violence: a two years' follow-up of women who sought help at an anti-violence center*, Dottorato di ricerca in Neuroscienze e Scienze Cognitive, indirizzo in Psicologia, Università degli Studi di Trieste, 2018.

27 EURES, ANSA, *Il femmicidio in Italia nell'ultimo decennio. Dimensioni, caratteristiche e profili di rischio*. Indagine istituzionale, 2012 in www.eures.it.

strumento per reiterare i maltrattamenti sulla madre e per continuare a controllarla²⁸. Inoltre, in queste fasi aumenta il rischio di escalation della violenza e la possibilità di un esito letale quale omicidio della madre, omicidi plurimi, omicidio-suicidio²⁹. A questo proposito risulta interessante l'analisi di Hilary Saunders³⁰, "29 child homicides", su 29 casi di bambini uccisi dal padre, dopo la separazione, in Inghilterra e Galles. Questi casi erano noti ai Servizi, i padri erano notoriamente violenti (denunce, condanne, ecc.) e avevano proferito chiare e ripetute minacce. Le madri avevano paura, e avevano cercato di evitare le visite padre-figlio, ma i Servizi sociali e i Tribunali le avevano obbligate. In 5 casi il Tribunale aveva ordinato visite senza protezione e supervisione a padri molto violenti, ma non solo: non avevano richiesto una valutazione a professionisti. In tutti e 29 questi casi vi era una storia di violenza domestica. Alcuni omicidi si sono verificati durante il pernottamento presso il padre. Inoltre, nella maggioranza di questi casi, era noto ai Servizi che la madre esperiva violenza e che questa era commessa dal partner ma ciononostante i bambini non erano considerati a rischio. In alcuni casi i professionisti non avevano parlato con i bambini e quindi non c'è stata una valutazione reale dei loro bisogni. Le madri non sono state supportate e le loro richieste di aiuto ignorate o non credute³¹.

Com'è possibile che ciò accada?

La "teoria dei tre pianeti"³² cerca di dare una risposta. Partendo dall'analisi delle difficoltà riscontrate dai professionisti e dalle esperienze di donne e bambini relative alla loro protezione e messa in sicurezza in situazioni di violenza domestica, questa teoria cerca di spiegare alcuni dei problemi che potrebbero minare l'efficacia della gestione di queste situazioni, esplorando in particolare alcune contraddizioni evidenti nella prassi degli operatori dei servizi, attraverso 3 sistemi: il sistema dei servizi che si occupano di violenza domestica, quelli che si occupano di protezione dei bambini e quelli che si occupano dei contatti genitore-figli. Queste tre aree di lavoro non agiscono con un approccio coeso e coordinato, perché rappresentano dei *pianeti* diversi, con storia, cultura, obiettivi e professionisti diversi.

Il Pianeta A ('Domestic violence planet') è abitato dai Servizi che si occupano di violenza domestica. Utilizzano un approccio "di genere", che li porta a parlare di uomini violenti e di violenza assistita. Il focus è sulla protezione della donna. La conseguenza logica di questi casi vede ad esempio l'arresto dell'uomo violento e l'applicazione di misure quali l'ordine di protezione.

28 CISMAI, *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita*, cit.

29 CISMAI, *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita*, cit.

30 H. SAUNDERS, *Twenty-nine child homicides*. Bristol: Women's Aid Federation of England, 2004.

31 *Ibidem*

32 L. RADFORD - M. HESTER, *Mothering Through Domestic Violence*. London: Jessica Kingsley Publishers, 2006; M. HESTER, *The three planet model: Towards an understanding of contradictions in approaches to women and childrens safety in contexts of domestic violence*, in *British Journal of Social Work*, 41(5), 2011, pp. 837-853.

Nel Pianeta B ('Child protection planet') troviamo locati i Servizi di protezione dei bambini, caratterizzati da neutralità di genere. Qui si parla di violenza e conflitti familiari come problemi non distinti e si ritiene responsabilità della madre proteggere i figli; quindi, ad esempio se la donna vittima di violenza del partner non decide di lasciare l'uomo violento, è giusto che i bambini vengano affidati ai servizi sociali, in quanto da questa non protetti.

Diversamente dal 'Domestic violence planet' e dal 'Child protection planet', il 'Child contact planet' si basa sul principio della bigenitorialità necessaria, sempre. Concetto cardine di questo 'planeta' è che, se i genitori hanno difficoltà a trovare un accordo circa la gestione e affidamento dei figli nel post separazione, un approccio di tipo conciliativo e di mediazione sia vantaggioso e benefico. Inoltre, mentre il 'domestic violence planet' e il 'child protection planet' sono focalizzati sul passato, il 'child contact planet' è focalizzato sul futuro. Avere un approccio focalizzato sul futuro significa ritenere che la violenza domestica, che fa parte della storia relazionale dei genitori, in quanto situata nel passato, sia irrilevante per le decisioni sull'affidamento dei figli, in quanto collocate nel futuro.

Così, il Pianeta C ('Child contact planet') contiene i Servizi responsabili di garantire i rapporti padri-figli dopo la separazione. I cardini di questo pianeta sono l'affido condiviso e la bigenitorialità. Qui si ritiene quindi che è fondamentale continuare ad essere genitori anche dopo la separazione/divorzio e in particolare si richiama la teoria psicoanalitica del "padre sufficientemente buono", secondo la quale è fondamentale per il benessere dei figli la presenza del padre, anche se violento. Non c'è contraddizione tra essere un marito violento e un padre "sufficientemente buono". È responsabilità della madre promuovere il rapporto padri-figli anche se l'uomo è violento, altrimenti la madre risulta vendicativa e rancorosa, alienante e pericolosa. In questo contesto emergono pseudo-teorie quali la Sindrome di alienazione parentale (SAP) e l'Alienazione Parentale (AP).

Questi pianeti non comunicano tra loro e di conseguenza le donne sono sottoposte a esigenze contraddittorie e pagano, con i bambini, un prezzo (troppo) elevato.

Solo recentemente le/i ricercatrici/ori hanno iniziato a studiare sistematicamente la violenza che i partner/padri usano contro madri e bambini dopo la separazione. La continuazione dei comportamenti violenti durante e dopo la separazione e nuove forme di violenza e abuso sviluppate durante la separazione e incentrate sulla custodia e affidamento dei figli, sull'assistenza ai minori, sugli abusi sui minori e sui tribunali, sono i principali risultati rilevati³³. Da questi studi emerge una profonda discrepanza tra i risultati sulla prevalenza e l'impatto della violenza degli uomini contro le donne e le pratiche messe in atto dai professionisti nei tribunali³⁴. Se da

33 M. DRAGIEWICZ - C BARKWELL, *Luke's Place : An Innovative Program for Assisting Abused Mothers Post-separation*, in M.T. Hannah-B. Goldstein (Eds.), *Domestic Violence, Abuse and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*. Civic Research Institute, Kingston, N.J, 2016, pp. 1-18.; S.L. MILLER - N.L. SMOLTER, 'Paper Abuse': *When All Else Fails, Batterers Use Procedural Stalking*, in *Violence Against Women*, 17(5), 2011, pp. 637-650.

34 *Ibidem*.

un lato la consapevolezza sulla violenza contro le donne oggi è più grande che mai nella storia, la volontà di agire per preservare il diritto delle donne a vivere libere dalla violenza e dall'abuso incontra spesso norme culturali che idealizzano le famiglie nucleari eterosessuali, in generale, e la presenza di padri, in particolare³⁵. Le madri che denunciano abusi nel periodo della separazione sono spesso penalizzate, punite, considerate “ostili”, e non sufficientemente collaborative con i loro ex partner³⁶.

2. L’AFFIDO DEI FIGLI E DELLE FIGLIE: QUADRO NORMATIVO

Fino alla metà del XIX secolo i figli appartenevano al marito e restavano con lui in caso di divorzio, anche se piccolissimi³⁷, prassi questa che rappresentava un grande ostacolo per le donne che volevano lasciare il marito, ad esempio perché violento.

Negli ultimi quarant’anni i cambiamenti sociali hanno messo in discussione i diritti patriarcali tradizionali: verso gli anni ’50 del novecento si è fatta strada nei Paesi occidentali la teoria della preferenza materna (“Tender years doctrine”), secondo cui, in sintesi, i bambini piccoli hanno bisogno della madre. In questo periodo, le pratiche relative all’affidamento hanno iniziato a modificarsi e le madri hanno avuto più spesso la custodia dei figli³⁸. Negli ultimi anni, il diritto di famiglia nei Paesi occidentali è profondamente cambiato. Le varie giurisdizioni sono giunte alla conclusione che il matrimonio possa essere dissolto, ma la genitorialità no: così, caratteristica distintiva oggi del diritto di famiglia, è sostenere che la genitorialità sia indissolubile³⁹. Questo cambiamento ha portato al passaggio dalla nozione di affidamento esclusivo a quella di affidamento condiviso o congiunto⁴⁰, sottolineando così la necessità che entrambi i genitori siano presenti nell’educazione dei figli, in nome della “bigenitorialità”. Così, in tutto il mondo occidentale, la genitorialità condivisa dopo la separazione e il divorzio è incoraggiata o imposta come prassi al fine di garantire “il miglior interesse del bambino/a”⁴¹, espresso in termini di affido condiviso e diritto alla bigenitorialità. L’affido condiviso e la bigenitorialità dovrebbero pertanto essere a vantaggio dei bambini, e non dei genitori; e i diritti dei padri a stare con i figli dovrebbero

35 *Ibidem*.

36 M. DRAGIEWICZ - C BARKWELL, *Luke’s Place : An Innovative Program for Assisting Abused Mothers Post-separation*, cit.

37 C. SMART - S. SEVENHUIJSEN, *Child Custody and the Politics of Gender*, Routledge, London, 1989.

38 M. CRISMA - P. ROMITO, *L’occultamento delle violenze sui minori: il caso della sindrome da alienazione parentale*, in *Rivista di sessuologia*, 31, 2007, pp. 263–270.

39 P. PARKINSON, *Violence, abuse and the limits of shared parental responsibility*, in *Family Matters*, 92(92), 2013, pp. 7–17.

40 *Ibidem*.

41 M. ERIKSSON, *Contact, shared parenting, and violence: Children as witnesses of domestic violence in Sweden*, in *International Journal of Law, Policy and the Family*, 25(2), 2011, pp. 165–183.

essere subordinati al benessere di questi ultimi e al comportamento appropriato del genitore: quindi sospesi in caso di comportamenti violenti.

Sull'affidamento dei/delle figli anche in Italia negli ultimi 10 anni c'è stata un'inversione di tendenza, sia nelle separazioni che nei divorzi. Infatti, se fino al 2005, l'affido esclusivo dei figli alla madre era la tipologia predominante, con l'entrata in vigore della Legge 54/2006 - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli - è stato introdotto, come prassi, l'istituto dell'affido condiviso tra entrambi i genitori. Con questa riforma infatti il legislatore, facendo proprie istanze diverse di "responsabilizzazione" dei padri, ha voluto rinforzare il principio della cosiddetta "bigenitorialità", prevedendo che nei casi di separazione/divorzio venisse stabilito l'affidamento condiviso dei figli come regola generalmente applicabile alla modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori⁴². L'affidamento esclusivo a uno dei genitori era previsto solo come deroga alla regola dell'affidamento condiviso, limitandolo alle situazioni ove l'applicazione dell'affidamento condiviso potesse risultare pregiudizievole per l'interesse del minore. L'Art 155 stabilisce infatti che *"Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.*

Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore

42 M. PIRRONE, *L'affidamento dei figli nei casi di violenza in famiglia*, in P. ROMITO - N. FOLLA - M. MELATO (a cura di), *La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Ed. Carrocci Faber, Roma, 2017.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.

Anche nel caso in cui viene previsto l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori perché il giudice ritiene che l'affidamento all'altro sia contrario al benessere del minore, all'art 155 bis viene comunque rimarcato il principio cardine della bigenitorialità: *“Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art.155”.*

In questo contesto la mediazione familiare viene suggerita come strumento da utilizzare al fine di raggiungere un accordo tra i genitori, con particolare riferimento alla tutela degli interessi dei bambini. L'obiettivo principale di questa legge è così quello di garantire la continuità dei legami affettivi, attribuendo uguale importanza ad entrambi i genitori. Il “miglior interesse dei bambini” viene così espresso in termini di affido condiviso e diritto alla bigenitorialità.

Questa legge è stata riformata con introduzione della legge 219/2012- Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali – e col Decreto Legislativo 154/2013 - Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione. Il principio di bigenitorialità viene qui riaffermato (art. 337 ter, comma 1⁴³), ma in modo

43 Articolo 337 ter. Provvedimenti riguardo ai figli

1. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

3. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice

più complesso. Si parla infatti di “valutazione prioritaria” dell’affidamento a entrambi i genitori, prevedendo però l’alternativa dell’affidamento esclusivo a uno solo, nei casi in cui l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Questi principi, giusti e condivisibili, risultano essere difficilmente applicabili e pericolosi in situazioni di violenza del partner.

I casi di violenza in famiglia contro la donna e/o i minori da parte del partner/marito e padre sembrerebbero incontestabili come ipotesi di eccezione all’affidamento condiviso, con conseguente affidamento esclusivo dei figli alla madre⁴⁴. Tuttavia, la prassi applicativa della legge in questi dieci anni di applicazione dimostra che il percorso non è così semplice, se non c’è già una sentenza (o perlomeno una denuncia/querela già agli atti) per i tipici reati quali ad esempio maltrattamenti in famiglia, lesioni, percosse, minacce, violenza sessuale, atti persecutori (stalking)⁴⁵. “Sussiste il problema reale della prova e la difficoltà – ancora presente tra gli operatori dei servizi sociosanitari e giudiziari – di riconoscere le situazioni di violenza e di non leggerle come “conflitti” tra partner, di dare credibilità alla donna, di non cadere nel pregiudizio secondo cui la madre cerca di forzare l’affidamento dei figli a suo favore, inventandosi violenze da parte del padre dei figli o “inducendo” in questi un rifiuto del padre (...) Nonostante questa attenzione, non sono purtroppo però rari i casi ove i figli, vittime dirette o indirette della violenza da parte del padre, sono ancora costretti da pronunce giudiziali – anche contro la loro volontà personalmente espressa – a incontrare lo stesso durante le “visite protette” (alla presenza di una persona di fiducia o dei servizi), con l’intento di evitare il rischio di violenza e allo stesso tempo salvaguardare il suo diritto alla bigenitorialità. Si forza così una sorta di “recupero” della relazione

può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
5. L’assegno è automaticamente adeguato agli indici Istat in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
6. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi, in www.brocardi.it.

44 M. PIRRONE, *L’affidamento dei figli nei casi di violenza in famiglia*, in P. ROMITO - N. FOLLA - M. MELATO (a cura di), *La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Ed. Carrocci Faber, Roma, 2017.

45 *Ibidem*.

genitore-figlio, coltivando l'illusione che un contesto siffatto possa fornire utili elementi di valutazione della genitorialità.”⁴⁶.

La legge 27 giugno 2013, n. 77, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)*, all'Articolo 31 (Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza) stabilisce che: “1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”.

Pertanto, i professionisti che entrano in contatto con vittime di violenza domestica devono analizzare attentamente la situazione ed evitare decisioni basate sul presupposto che la relazione genitore-figlio debba essere protetta e tutelata in ogni caso. Sicurezza e protezione delle vittime di violenza dovrebbero quindi essere il focus d'attenzione e operativo.

3. I CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO NEI CASI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI: RUOLO E COMPITI

La consulenza tecnica rappresenta l'integrazione tecnica di un giudizio, ed è finalizzata all'acquisizione, da parte del Giudice, di un parere specialistico necessario, o quanto meno utile per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze e competenze.

L'articolo 61 del Codice di Procedura Civile cita che “quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza scientifica”.

Emerge così come il ricorso alla consulenza non è rimesso alla disponibilità delle parti ma al potere discrezionale del Giudice cui è demandata la facoltà di valutare la necessità o l'opportunità, essendo la stessa utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili mediante ricorso a cognizioni specifiche⁴⁷.

In materia civile, l'esperto nominato dal giudice è detto “Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)” e in ambito penale “perito”; quando l'esperto è nominato dalla parte è chiamato “Consulente Tecnico di Parte (CTP)”. Tutte le comunicazioni tra i consulenti devono avvenire rispettando “il principio del contraddittorio” disciplinato dall'art 111 della Costituzione Italiana che dice che “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.

⁴⁶ Ivi, p. 219-220.

⁴⁷ M. R. CONSEGNAI - C. MACRI-B. ZOLI, *La tutela del minore nella separazione conflittuale. La CTU dall'aspetto valutativo-diagnostico a quello trasformativo. Manuale pratico per consulenti tecnici*. Ed. Franco Angeli, Milano, 2018.

Circa la nomina del Consulente, l'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile cita che "Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa".

La domanda di iscrizione dev'essere presentata all'ufficio CTU del tribunale presso cui lo specialista intende svolgere la sua attività; è possibile essere contemporaneamente iscritti in più albi (civile, penale), ma non in più città. La domanda viene valutata in Camera di consiglio dal Presidente, dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, dal Cancelliere e dal Presidente dell'Ordine professionale.

Va notato che con "albo" non s'intende altro che una semplice lista: nulla ha a che fare con gli albi professionali, per cui è previsto un esame, si pagano quote d'iscrizione ed è obbligatoria una formazione specialistica e continua.

Con specifico riferimento ai consulenti tecnici psicologi, l'ordine degli psicologi ha precisato dei requisiti minimi indispensabili che sono:

- l'anzianità d'iscrizione all'albo di almeno tre anni;
- specifiche competenze relative all'area di svolgimento dell'attività (per operare nell'area dell'età minorile sono necessarie particolari competenze in Psicologia dello Sviluppo e in merito alle dinamiche della coppia e della famiglia);
- una formazione post-laurea in ambito giuridico e forense con conoscenza delle leggi e della prassi;
- una formazione e un continuo aggiornamento, attraverso la partecipazione a convegni seminari o corsi, che va documentata ogni anno attraverso un attestato⁴⁸.

Nel marzo 2019 è stato fatto un accordo tra l'ordine, il CSM e il CNF al fine di prevedere nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi. Sicuramente sono stati inseriti nuovi elementi di valutazione, distinti in primari e secondari però nonostante venga fatto riferimento alla "speciale competenza" richiesta dal consulente non è prevista nessuna formazione specifica⁴⁹.

Il giudice sceglie il CTU dall'apposito albo, sebbene in casi particolari possa anche avvalersi di uno specialista non iscritto purché possieda delle competenze adeguate al caso in esame. La nomina di tale ausiliario non è sindacabile in sede di legittimità e quello che normalmente accade è che il giudice sceglie il

48 Requisiti minimi definiti dall'Ordine per l'iscrizione agli Albi dei CTU e Periti istituiti presso i tribunali - atto di delibera approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 25 ottobre 2003, in www.psy.it.

49 Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'Intesa tra CSM, CNF, FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018, in www.consiglionazionaleforense.it.

consulente sulla base di un rapporto fiduciario, attingendo alle proprie conoscenze personali.

Il fatto che il giudice possa scegliere il consulente che preferisce, senza dover motivare la sua scelta, può rappresentare un problema: potrebbe accadere che un giudice scelga sempre lo stesso consulente perché “in linea” con il suo pensiero e *modus operandi* e non sulla base di una effettiva e comprovata competenza.

Per quanto riguarda l'attività del consulente, questa deve integrare l'attività del Giudice come organo decidente, offrendo sia elementi indiretti al giudizio utili per valutare le risultanze di determinate prove, la cui conoscenza può essere acquisita solo da chi possiede una determinata preparazione tecnica, sia elementi diretti di giudizio dei quali tuttavia è comunque responsabile sempre e soltanto il Giudice⁵⁰.

L'attività del consulente non può essere considerata un mezzo di prova in senso stretto, poiché ha il solo obiettivo di valutare in maniera tecnica degli elementi acquisiti fornendo una possibile soluzione a situazioni che necessitano di competenze specifiche, quindi si esclude che la consulenza possa essere sostitutiva dell'onere della prova, disciplinato dall'art 2697 del Codice Civile, che incombe sulle parti. In linea di massima può rappresentare una fonte oggettiva di prova solo quando si risolve nell'accertamento di fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni e strumentazioni.

Il consulente tecnico di parte (CTP) invece, nell'ambito di una consulenza tecnica d'ufficio affidata all'esperto del Giudice (CTU), viene nominato dall'avvocato al fine di garantire la corretta tutela dei diritti del proprio cliente nell'ambito del processo oppure è nominato direttamente dalle rispettive parti⁵¹.

In ambito civile, nei casi di separazioni e/o divorzi conflittuali la funzione della CTU è quella di fornire al Giudice notizie supplementari oltre a quelle già in suo possesso.

In particolare, il consulente psicologo o psichiatra approfondisce tematiche legate alla qualità dei legami familiari tra il minore e gli adulti di riferimento, alle caratteristiche personalologiche dei genitori, alla loro capacità genitoriale, alle migliori condizioni di affidamento per garantire i diritti e la tutela del minore.

Valutare le capacità genitoriali e determinare l'affidamento dei figli è particolarmente complesso in situazioni di violenza domestica; uno dei primi passi dovrebbe essere, seguendo le indicazioni della Convenzione, quello di verificare l'eventuale presenza di violenza.

La “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere”⁵² il 23 giugno 2021 ha comunicato alla Presidenza il *Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria*. Nel

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ M. BENCINVENGA - R. DI BENEDETTO-S. LEONE, *Strumenti operativi per CTU e periti in ambito psicoforense. Linee guida, approfondimenti e prassi vigenti*. Ed Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2014.

⁵² Istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020.

documento viene evidenziata la rilevanza sempre maggiore dei CTU nei procedimenti. Tuttavia, si rileva che: “significativi sono i deficit nel loro impiego nello svolgimento delle consulenze psicologiche sui minori e, in primis, il fatto che la nomina non avviene sempre sulla base dell’accertamento di una effettiva specializzazione nella materia della violenza di genere e domestica”⁵³. Si rileva inoltre una sottovalutazione della necessità che i CTU possiedano anche una formazione specialistica forense e in materia di violenza di genere e domestica.

Il GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence), organismo indipendente del Consiglio d’Europa che monitora l’applicazione della Convenzione di Istanbul, ha avviato nel 2018 una procedura di monitoraggio sullo stato di applicazione della Convenzione e propone delle raccomandazioni per la sua piena realizzazione. Il rapporto segnala che le disposizioni delle leggi esistenti che permetterebbero di dare priorità, nei casi di violenza contro le donne, all’interesse superiore del bambino rispetto al principio di genitorialità condivisa, sono raramente utilizzate; individua inoltre la tendenza a dare priorità alla conservazione della relazione figlio-genitore indipendentemente da qualsiasi istanza di violenza, e quindi a trattare i casi di genitori violenti e non violenti allo stesso modo. Infine, è stata evidenziata una tendenza da parte del sistema in vigore ad esporre a vittimizzazione secondaria le madri che cercano di proteggere i loro figli denunciando la violenza⁵⁴.

3.1 LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DELLE DONNE

Hattendorf e Tollerud hanno definito la vittimizzazione secondaria come “le ingiustizie che accadono alle vittime dopo un trauma”⁵⁵.

Questo senso di tradimento deriva dall’aspettativa della donna vittima di violenza di ricevere fiducia, sostegno e protezione, per poi invece incontrare atteggiamenti di colpevolizzazione, di minimizzazione e negazione della violenza⁵⁶. La maggior parte degli studi sulla vittimizzazione secondaria si sono focalizzati sul rapporto vittima-servizi legali⁵⁷ e vittima-servizi di salute mentale⁵⁸.

53 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, *Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria*, 2021, p.8, in www.senato.it.

54 GREVIO, *Baseline Evaluation Report Italy*, 19, 2020, pp. 59-62, in www.coe.int.

55 J. HATTENDORF - T.R. TOLLERUD, *Domestic Violence: Counselling Strategies that Minimize the Impact of Secondary Victimization*, in *Perspectives in Psychiatric Care*, 33, 1997, p. 17.

56 L. LAING, *Secondary victimization: Domestic violence survivors navigating the family law system*, in *Violence Against Women*, 23 (11), 2016, pp. 1314-1335.

57 D. PATTERSON, *The linkage between secondary victimization by law enforcement and rape case outcomes*, in *Journal of Interpersonal Violence*, 26, 2011, pp. 328-347.

58 S.L. BROWN, *Counseling victims of violence: A Handbook for Helping Professionals*, 2nd edition, Hunter House, 2013.

Per quanto riguarda il sistema legale infatti, la parte lesa, secondo il magistrato Roia, “soffre ancora troppo spesso di “vittimizzazione secondaria”, a causa dell’attività di disturbo realizzata dall’agente violento, dell’eccessiva durata del procedimento e dell’assenza di un’accoglienza informativa, logistica e di supporto all’impegno della testimonianza da parte degli operatori. La mancanza della specializzazione e la presenza di stereotipi giudiziari ancora molto spesso utilizzati per ritenere poco credibile un’ipotesi di violenza domestica abituale – quali il richiamo alla strumentalità della denuncia, la presenza di periodi di normalità nella vita di coppia, l’ambivalenza dei sentimenti ancora provati dalla persona offesa nei confronti dell’imputato, l’esistenza di una conflittualità reciproca che non può declinarsi come violenza – possono completare il quadro di aggressività del sistema penale”⁵⁹. Avviene così spesso che “l’imputato riesca a reiterare la violenza nei confronti della donna utilizzando lo strumento istituzionale del processo penale che dovrebbe servire al contrario come scudo di protezione della vittima. Ciò avviene anche a causa delle disfunzioni del sistema e della non accettazione dell’accusa di maltrattamenti, che viene ritenuta incompatibile con una cultura che, ingiustificatamente, accetta il ruolo di predominio maschile nelle relazioni di genere”⁶⁰.

Rivera, Zeoli e Sullivan, negli Stati Uniti hanno invece indagato, attraverso questi contesti, la vittimizzazione secondaria delle donne durante le sessioni di mediazione familiare, rilevando che, seppur una minoranza di donne diceva di sentirsi bene durante gli incontri di mediazione, la maggior parte (circa il 70%) esperiva vittimizzazione secondaria in queste occasioni: non venivano ascoltate quando riportavano gli abusi subiti e venivano colpevolizzate, non credute e ignorate⁶¹.

Infine, “la vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano violenza del partner, si realizza ogni volta che si trasforma, nel passaggio dal contesto giudiziario a quello clinico-psicologico-psichiatrico, la condizione di vulnerabilità (condizione situazionale legata al tipo di reato) della vittima, con attribuzione alla stessa di tratti di fragilità, di uno specifico profilo di personalità che può giustificare al limite anche una percezione alterata o distorta della realtà e quindi anche dei fatti denunciati come violenza (con la conseguente inattendibilità psicologica). Non è un caso che i consulenti chiamati a dipanare dubbi sullo stato della vittima, nel definire la sua non attendibilità psicologica (mancanza di coerenza e veridicità del racconto di abusi) rinviino tutti a diagnosi di disturbi di personalità, facilmente sovrapponibili a un disturbo post-traumatico da stress”⁶². Antidoto a questi comportamenti di vittimizzazione seconda-

59 F. ROIA, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Franco Angeli, Milano, 2017 p. 234.

60 *Ibidem*.

61 E. RIVERA - A. ZEOLI - C. M. SULLIVAN, *Abused Mothers' Safety Concerns and Court Mediators' Custody Recommendations*, in *Journal of Family Violence*, 27(4), 2012, pp. 321-332.

62 E. REALE, *Oltre la PAS: il percorso della vittimizzazione secondaria di donne e minori*, in G. CASSANO (a cura di), *Il minore nel conflitto genitoriale. Dalla sindrome di alienazione parentale alla legge sulle unioni civili*, Giuffrè, 2016, p. 236.

ria da parte dei “professionisti” sarebbe il rispetto delle direttive europee sul trattamento delle vittime di reato e la sua applicazione alle vittime di violenza di genere⁶³.

Come scrisse Judith Herman, “i sentimenti delle vittime sono così demoralizzati, le loro emozioni così ostracizzate da costituire un vero e proprio tabù sociale; nel momento in cui esprimono rabbia, indignazione o risentimento nei confronti dell’aggressore, esse perdono credibilità e attendibilità sul piano processuale”⁶⁴.

4. I PROFESSIONISTI NEI CASI DI AFFIDO DEI FIGLI IN CONTESTO DI VIOLENZA DOMESTICA: UNO SGUARDO AI DATI DI RICERCA INTERNAZIONALI

L’affidamento dei figli e delle figlie in situazioni di violenza domestica rappresenta un compito complesso per i professionisti che devono effettuare delle valutazioni e prendere delle decisioni. La carenza di formazione in materia di violenza di genere e domestica ha profonde implicazioni sulle pratiche che i professionisti attuano quando si trovano a dover valutare le competenze genitoriali nelle situazioni di affidamento dei figli.

Studi internazionali sulle pratiche e le credenze degli esperti implicati nelle valutazioni genitoriali hanno rilevato come spesso i professionisti non riconoscano la violenza domestica e le sue implicazioni sulla genitorialità, arrivando a produrre rapporti e raccomandazioni che non considerano o che addirittura negano la violenza⁶⁵. Nei procedimenti di affidamento dei bambini, spesso le donne sono valutate e giudicate da professionisti che non tengono conto della storia di violenza e cercano invece di massimizzare l’accesso dei padri ai bambini. I tribunali della famiglia quasi sempre ritengono che i contatti con il genitore con cui il bambino non vive (di solito il padre) siano nel miglior interesse del bambino, indipendentemente dal fatto che costui sia stato o sia un autore di violenza⁶⁶.

63 Ivi, p. 266.

64 J. L. HERMAN, *Guarire dal trauma. Affrontare le conseguenze della violenza, dall’abuso domestico al terrorismo*, Magi, Roma, 2005, p. 574.

65 M. L. HASELSCHWERDT - J. L. HARDESTY - J. D. HANS, *Custody evaluators’ beliefs about domestic violence allegations during divorce: Feminist and family violence perspectives*, in *Journal of Interpersonal Violence*, 26, 2011, pp. 1694 -1719; D. G. SAUNDERS - K. C. FALLER - R. M. TOLMAN, *Beliefs and Recommendations Regarding Child Custody and Visitation in Cases Involving Domestic Violence: A Comparison of Professionals in Different Roles*, in *Violence Against Women*, 22(6), 2015, pp. 722-744; STARK E., *Rethinking coercive control*, in *Violence Against Women*, 15 (12), 2009.

66 S. JEFFRIES, *In the Best Interests of the Abuser: Coercive Control, Child Custody Proceedings and the “Expert” Assessments That Guide Judicial Determinations*, in *Laws*, 5(1), 2016, p. 14.; J. S. MEIER, *Domestic Violence, Child Custody, and Child Protection: Understanding Judicial Resistance and Imagining the Solutions*, in *Journal of Gender, Social Policy and the Law*, 11(2), 2003, pp. 657-726.

Infatti, ci sono differenze minime o nulle negli esiti di affidamento tra i casi con o senza una storia di violenza domestica⁶⁷. I padri accusati di aver agito violenza domestica hanno la stessa probabilità dei padri non violenti di ottenere la custodia dei figli⁶⁸ mentre in ambito giuridico, le madri che sollevano la questione della violenza subita ricevono meno decisioni favorevoli sull'affidamento dei figli e hanno meno probabilità di ottenere l'affido esclusivo⁶⁹.

In una ricerca negli Stati Uniti, è stato analizzato un campione di casi di “over-turned decisions.”, ossia situazioni in cui un primo giudice aveva affidato il bambino al padre o aveva concesso ampi diritti di visita, nonostante pesanti indizi di maltrattamenti o abusi, mentre in un secondo tempo, un altro giudice aveva “over-turned” la decisione, affidando il bambino alla madre⁷⁰. Nel primo caso, né i bambini né le loro madri erano stati creduti: i giudici si erano basati principalmente su rapporti di professionisti che accusavano le madri di voler allontanare i figli dal padre, istruendo il bambino a inventare le violenze. In due terzi dei casi, le preoccupazioni delle madri per la violenza dell'ex partner erano state interpretate come manifestazioni patologiche. Dopo la prima determinazione dell'affidamento al padre, l'88% dei bambini aveva riportato nuovi e spesso più gravi episodi di abuso; la loro salute mentale e fisica era peggiorata e alcuni avevano tentato il suicidio. Le ragioni principali per cui, alla seconda occasione, le decisioni sull'affido sono state ribaltate erano: diventando più grandi, i bambini erano in grado di fornire prove più convincenti delle violenze; i professionisti implicati avevano competenze specifiche sull'abuso infantile e sulla violenza domestica. Va rilevato che il tempo medio intercorso fra un giudizio e l'altro era stato di 3,2 anni, un lungo periodo in cui un bambino era stato affidato a un genitore violento⁷¹ (Silberg & Dallam, 2019).

In Italia, ad oggi, pochissimi studi si sono concentrati sull'analizzare il modus operandi dei professionisti nei casi di affidamento dei figli in situazioni di violenza domestica.

Secondo l'analisi recente di alcune studiose sull'operato dei consulenti tecnici chiamati ad esprimere un parere specialistico nei casi di affidamento, la violenza del partner contro le donne tende a non essere vista o, peggio, occul-

67 M. A. KERNIC-D. J. MONARY - ERNSDORFF - J. K. KOEPEL-V. I. HOLT, *Children in the crossfire: Child custody determinations among couples with a history of intimate partner violence*, in *Violence Against Women*, 11(8), 2005, pp. 991-1021.; D. PRANZO, *Child custody and visitation disputes in Sweden and the United States: A study of love, justice, and knowledge*, Lexington Books, Plymouth, England, 2013.

68 *Ibidem*.

69 J. SILBERG - S. DALLAM - E. SAMSON, *Crisis in Family Court: Lessons From Turned Around Cases*, Final Report submitted to the Office of Violence Against Women, Department of Justice, 2013.

70 J. SILBERG - S. DALLAM, *Abusers gaining custody in family courts: a case series of over turned decisions*, in *Journal of Child Custody*, 16 (2), 2019, pp. 140-169.

71 J. SILBERG - S. DALLAM, *Abusers gaining custody in family courts: a case series of over turned decisions*, in *Journal of Child Custody*, 16 (2), 2019, pp. 140-169.

tata⁷². Molto spesso accade che i fatti pregressi, e quindi anche gli episodi di violenza, non vengono presi in considerazione dai consulenti che dichiarano di non voler subire condizionamenti pregiudizievoli derivati dalla conoscenza degli eventi passati. Tutto è allora affidato al bagaglio tecnico tradizionale della psicologia. “Il colloquio con lo psicologo o psichiatra, non consapevole delle dinamiche dispari tra vittima e maltrattante, finirà per creare inevitabili collusioni del tecnico con il violento, abile manipolatore della realtà, spesso considerato anche come migliore genitore affidatario. Una donna abusata è invece spesso una madre ansiosa e preoccupata, timorosa degli attacchi del partner su di lei e sui figli: tutto ciò si trasforma in un profilo di personalità negativo ed in un presuntivo ma fallace comportamento genitoriale avverso al migliore sviluppo del bambino; il migliore sviluppo infatti poggia acriticamente le basi sulla condivisione delle responsabilità parentali fino a concepire in maniera distorta che: ‘un padre ancorché violento è sempre meglio di un non padre’”⁷³.

5. COLPEVOLIZZARE LE MADRI E DECOLPEVOLIZZARE I PADRI: IL PARADOSSO DELLA BIGENITORIALITÀ

Sebbene negli ultimi anni la violenza del partner abbia guadagnato visibilità anche presso i Servizi che si occupano di separazioni e affidamento, la paura di madri ostili che alienano i bambini dai padri è stata centrale nel discorso e nelle pratiche dei “professionisti” del settore socio-psico-forense. Questo approccio ha rafforzato la tendenza degli uomini violenti ad abusare del loro potere anche sul versante legale, persistendo nella rivendicazione dei loro diritti di padri⁷⁴. La risposta della legge alla violenza del partner e al contatto con i bambini è stata ed è una risposta di colpevolizzazione della vittima⁷⁵.

Un contesto particolarmente colpevolizzante per le donne vittime di violenza è quello dei contatti padri-figli, in cui la presenza ininterrotta e spesso non controllata del padre abusante, mette le donne separate in una posizione paradossale⁷⁶. Sentendosi in colpa e responsabili dell’esposizione dei loro figli agli abusi domestici, le madri possono trovarsi a resistere ai contatti padri-figli dopo la separazione e ancora una volta vengono colpevolizzate per interferire nella relazione padre-figlio/a, relazione dalla quale prima erano chiamate

72 E. REALE, *Oltre la PAS: il percorso della vittimizzazione secondaria di donne e minori*, cit., p.236; M. FERESIN - M. SANTONOCITO - P. ROMITO, *La valutazione delle competenze genitoriali da parte dei CTU in situazioni di violenza domestica: un’indagine empirica*, 2021, in www.sistemapenale.it.

73 Ivi, pp.254-255.

74 P. PARKINSON, *Violence, abuse and the limits of shared parental responsibility*, cit.

75 L. RADFORD - M. HESTER, *Mothering through domestic violence*, cit.

76 S. HOLT, *Domestic Violence and the Paradox of Post-Separation Mothering*, in *British Journal of Social Work*, 47 (7), 2017, pp. 2049-2067.

a proteggere i loro figli⁷⁷. Questi vissuti di colpa, responsabilità e insuccesso percepito o imputato circa la maternità delle donne vittime di violenza, risuonano nel dilemma “Damned if You Do, Damned if You Don’t”⁷⁸, dilemma che Lapierre⁷⁹ afferma accompagnare il “Deficient model of mothering”.

La riluttanza delle donne a facilitare i contatti padre-figlio senza supervisione è spesso considerata dai professionisti chiamati a valutare genitorialità e tipologia di affidamento come un comportamento ostruzionistico e/o come prova di una maternità problematica⁸⁰. Al contrario, gli uomini violenti sono visti come operanti in buona fede e genuinamente desiderosi di una relazione con i loro figli: possono pertanto essere un buon genitore⁸¹. Il risultato di queste concezioni errate di genere è che spesso i professionisti coinvolti nei casi di affidamento dei bambini applicano alle vittime di violenza domestica standard più elevati rispetto a quelli nei confronti degli uomini violenti⁸².

Le norme sociali contraddittorie richiedono simultaneamente che le donne proteggano i loro figli dall'esposizione alla violenza del partner-padre mentre sono sposate o conviventi e, in caso di separazione o di divorzio, cooperino in nome della bigenitorialità con gli stessi uomini⁸³.

Inoltre, i tribunali ordinano visite protette ma lo scopo e il valore che un bambino può dare a questi incontri, le loro opinioni, sono raramente considerati. Mantenere il contatto con i padri è quasi sempre considerato come “il miglior interesse del bambino”⁸⁴. Così, la bigenitorialità viene a vincere su protezione e sicurezza. Ricerche internazionali hanno rilevato che i Servizi sociali, nell’ottica di protezione del minore, tendono a focalizzarsi sulla qualità delle competenze genitoriali delle donne in presenza di violenza del partner più che delle competenze dei padri e i loro interventi ben esemplificano l’onere di responsabilità che viene posto su queste donne. In particolare, le

77 *Ibidem*.

78 M. LINDAUER, *Damned if you do, damned if you don't: Why multi-court-involved battered mothers just can't win*, in *Am. UJ Gender Soc. Pol'y & L.*, 20(4), 2011, pp. 797–822. 8

79 S. LAPIERRE, *Mothering in the context of domestic violence: The pervasiveness of a deficit model of mothering*, in *Child and Family Social Work*, 13(4), 2008, pp. 454–463.

80 Z. RATHUS - S. JEFFRIES - H. MENIH - R. FIELD, “It’s like standing on a beach, holding your children’s hands and having a tsunami just coming towards you:” intimate partner violence and ‘expert’ assessments in Australian family law. *Victims and Offenders*, 14(4), 2019, pp. 408–440.

81 S. JEFFRIES, *In the Best Interests of the Abuser: Coercive Control, Child Custody Proceedings and the “Expert” Assessments That Guide Judicial Determinations*, cit.

82 *Ivi*, p. 1362.

83 M. DRAGIEWICZ - C. BARKWELL, *Luke’s Place : An Innovative Program for Assisting Abused Mothers Post-separation*, cit.

84 M. DRAGIEWICZ, *Patriarchy Reasserted*, in *Feminist Criminology*, 3(2), 2008, pp. 121–144; H. FERGUSON, *How children become invisible in child protection work: Findings from research into day-to-day social work practice*, in *British Journal of Social Work*, 47(4), 2017, pp. 1007–1023.

donne che non riescono a interrompere la violenza sono viste come “incapaci di proteggere” i loro figli o “negligenti” nei loro confronti, cosa che spesso porta i Servizi ad allontanare i figli dalla loro madre⁸⁵. In particolare, in caso di violenza fisica e sessuale sui bambini può succedere che gli operatori dei Servizi rimproverino alla madre l’incapacità di tutelare i propri figli. La responsabilizzazione e l’accusa viene fatta sotto la modalità del sospetto e prende le forme della loro “partecipazione passiva”. La devianza si declina così al femminile e i legami causa-responsabilità appaiono fortemente sessuati: la madre, così come presentata, gioca il ruolo di attore sociale negativo, è la causa vivente della devianza, è lei stessa deviante, il padre viene lasciato nell’ombra⁸⁶. Le madri sono così le responsabili del disordine familiare: “Quando una madre è individuata, ogni elemento diventa un simbolo a suo carico, un atto accusatorio: la sua storia, il suo aspetto fisico, quello che dice, l’atteggiamento nei confronti dei bambini e degli operatori sociali, tutto è riportato in modo che appari come colpevole”⁸⁷.

Le madri sono così processate, rese colpevoli in ogni caso.

Appare quindi evidente che queste pratiche non prendono in considerazione le difficoltà, paure e minacce che vivono e affliggono le donne che cercano di uscire dalla violenza del partner e le strategie di intervento tendono ad essere punitive e vittimizzanti invece che supportive⁸⁸. Inoltre, queste pratiche spostano il focus dalla violenza agita dall’uomo contro la partner, alla donna: così il problema viene definito in termini di “fallimento” delle donne-madri, invece che di azioni degli uomini-padri⁸⁹.

Così, nei casi in cui la violenza domestica venga riconosciuta, l’impatto potenzialmente negativo della vittimizzazione sulla capacità genitoriale delle madri è spesso al centro dell’attenzione, senza riconoscere la probabilità che questo si dissolva una volta che la vittima e i suoi figli siano al sicuro. Al contrario, la considerazione di ciò rispetto alla capacità genitoriale degli uomini vio-

85 S. P. JOHNSON - C. M. SULLIVAN, *How child protection workers support or further victimize battered mothers*, in *Affilia*, 23(3), 2008, pp. 242-57.; S. LAPIERRE, *More responsibilities, less control: Understanding the challenges and difficulties involved in mothering in the context of domestic violence*, in *British Journal of Social Work*, 40(5), 2010, pp. 1434-1451; C. CARDI, *La construction sexuée des risques familiaux*, in *Politiques sociales et familiales*, 101, 2010, pp. 35-45.

86 *Ibidem*.

87 *Ibidem*.

88 S. P. JOHNSON - C. M. SULLIVAN, *How child protection workers support or further victimize battered mothers*, cit., S. LAPIERRE, *More responsibilities, less control: Understanding the challenges and difficulties involved in mothering in the context of domestic violence*, cit., pp. 454-463.; E. REALE, *Oltre la PAS: il percorso della vittimizzazione secondaria di donne e minori*, cit, p. 236.

89 S. LAPIERRE, *Striving to be ‘good’ mothers: abused women’s experiences of mothering*, in *Child Abuse Review*, 19 (5), 2010, pp. 342-357. P. ROMITO, *A deafening silence: Hidden violence against women and children*, Policy Press, Bristol, England, 2008.

lenti è a dir poco infrequente⁹⁰. Studi mostrano che i padri violenti sono spesso anche padri privi di empatia, autoritari nel loro stile genitoriale e possessivi nei confronti dei loro figli⁹¹. Queste caratteristiche si intensificano durante il post-separazione quando i padri violenti trascorrono più tempo da soli con i loro figli⁹².

5. SINDROME D'ALIENAZIONE PARENTALE E ALIENAZIONE PARENTALE

La SAP è una teoria psichiatrica che, contribuendo in modo importante all'occultamento delle violenze sessuali, si basa sul pregiudizio sociale che le vittime, donne e bambini, mentono, inventano, esagerano o fantasticano⁹³. Gardner sostiene che la SAP entra in gioco quando, in fase di separazione e affidamento dei figli, un bambino/a si rifiuta di incontrare il genitore non affidatario, tipicamente il padre, spesso dicendo che ha paura di lui, e viene sostenuto in questo dalla madre⁹⁴. Questo rifiuto, secondo l'ottica gardneriana, va imputato alla madre, che manipolerebbe i figli in questa direzione: la madre farebbe così una sorta di lavaggio del cervello ai figli allo scopo di tenerseli tutti per sé, distruggendo la relazione padre-figli. La SAP sarebbe inoltre riscontrabile soprattutto in quelle separazioni in cui sono presenti denunce e accuse di abuso sessuale, da considerarsi sempre false. I dati di ricerca a questo proposito sono chiari: le denunce di abuso fatte dal genitore affidatario dopo la separazione sono infrequenti e solo molto raramente sono false⁹⁵.

90 Z. RATHUS - S. JEFFRIES - H. MENIH - R. FIELD, "It's like standing on a beach, holding your children's hands and having a tsunami just coming towards you:" intimate partner violence and 'expert' assessments in Australian family law, cit.

91 STARK E., *Rethinking coercive control*, in *Violence Against Women*, 15 (12), 2009; P.J. JAFFE - C.V. CROOKS - D. A. WOLFE, *Legal and Policy Responses to Children Exposed to Domestic Violence: the Need to Evaluate Intended and Unintended Consequences*, in *Clinical Child and Family Psychology Review*, 6 (3), 2003, pp. 205-213. Z. RATHUS - S. JEFFRIES - H. MENIH - R. FIELD, "It's like standing on a beach, holding your children's hands and having a tsunami just coming towards you:" intimate partner violence and 'expert' assessments in Australian family law, cit. L. BANCROFT - J. SILVERMAN, *The batterer as parent: addressing the impact of domestic violence on family dynamics* (2nd ed.). 2012, Thousand Oaks, CA: Sage.

92 Z. RATHUS - S. JEFFRIES - H. MENIH - R. FIELD, "It's like standing on a beach, holding your children's hands and having a tsunami just coming towards you:" intimate partner violence and 'expert' assessments in Australian family law, cit.

93 M. CRISMA - P. ROMITO, *L'occultamento delle violenze sui minori: il caso della sindrome da alienazione parentale*, in *Rivista di sessuologia*, 31, 2007, pp. 263-270.

94 *Ibidem*.

95 N. TROCMÉ - N. BALA, *False allegations of abuse and neglect when parents separate*, in *Child Abuse & Neglect*, 29, 2005, pp. 1333-1345.

Seppur in Italia è spesso citata da autori che lavorano nel campo dell'abuso sui minori⁹⁶, la SAP è stata molto criticata⁹⁷, definita “Junk Science”⁹⁸, in quanto non ci sono ad oggi dati scientifici attendibili e i criteri diagnostici proposti da Gardner sono frutto di sue osservazioni e non sono mai stati verificati con studi controllati. Inoltre, non è mai stata inserita nel DSM, il Manuale Statistico e Diagnostico dei disturbi mentali utilizzato a livello mondiale.

Emerge così l'Alienazione Parentale (AP). Depurata dal termine “sindrome”, l'AP ripropone, esattamente gli stessi paradossi e le stesse carenze logiche della SAP.

La teoria dell'alienazione parentale (AP) è “un meccanismo primario che dà a professionisti e tribunali una logica quasi-scientifica per respingere le accuse di abuso”. Molti studiosi e professionisti hanno criticato questo concetto, che però è tuttora frequentemente usato nelle aule dei tribunali, in particolare nei casi in cui le donne decidono di separarsi dai loro partner violenti, denunciano la violenza e cercano di proteggere i loro figli⁹⁹.

In Italia, la Corte di Cassazione ha assunto posizioni ambivalenti in merito: in alcuni casi ha stabilito che l'affidamento esclusivo di un minore a un genitore non può basarsi solo sulla diagnosi della sindrome di alienazione parentale o della sindrome della “madre malevola” in quanto patologie di dubbio fondamento scientifico¹⁰⁰.

7. LO STUDIO

Questo studio si è focalizzato sulla figura professionale del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU). In particolare, si è indagato su come si struttura il suo incarico in contesto di affidamento dei figli e delle figlie in presenza di violenza domestica e post-separazione.

Vista la carenza di studi condotti su questo tema in Italia, per raggiungere l'obiettivo, si è scelto di utilizzare una metodologia di ricerca qualitativa e interviste faccia a faccia semi-strutturate come strumento per la raccolta dati¹⁰¹.

96 G. B. CAMERINI - M. PINGITORE - G. LOPEZ, *Alienazione parentale*. Ed. Franco Angeli, Milano, 2016; G. GULOTTA - A. CAVEDON - M. LIBERATORE, *La sindrome di alienazione parentale (PAS) lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell'altro genitore*. Giuffrè, Milano, 2008.

97 R. A. WARSHAK, *Ten Parental Alienation Fallacies That Compromise Decisions in Court and in Therapy*, in *Professional Psychology: Research and Practice*, 46(4), 2015, pp. 1-15.

98 A. KATZ, *Junk science v. novel scientific evidence: Parental alienation syndrome, getting it wrong in custody cases*, in *Pace L. Rev.*, 24(1), 2003, p. 239.

99 S. LAPIERRE - P. LADOUCEUR - M. FRENETTE - I. CÔTÉ, *The legitimization and institutionalization of 'parental alienation' in the Province of Quebec*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 42, 2020, pp. 30-44; G. Casas Vila, *Parental alienation syndrome in Spain: opposed by the government but accepted in the courts*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 42, 2019, pp. 45-55.

100 Cass. 16 Maggio 2019, n. 13274; Cass. 17 Maggio 2021, n. 13217; Cass 8 Aprile 2016, n. 6919; Cass 19 Maggio 2020, n. 9143

101 J. C. KAUFFMAN, *L'intervista*. Il Mulino, Bologna, 2009.

La ricerca qualitativa è un metodo di ricerca empatico, esplorativo e diretto che permette di lavorare su un tema in maniera molto profonda; permette di osservare la variabilità individuale arricchendo notevolmente il dato osservato e facendo emergere il punto di vista dei partecipanti e il valore delle loro esperienze al fine poi di elaborare nuovi concetti e teorie¹⁰².

Obiettivo è stato quello di esplorare le teorie, credenze e modus operandi dei CTU nei casi di affidamento dei figli in contesto di separazioni conflittuali o violente.

Si è analizzato l'iter che un CTU segue all'interno di un procedimento civile e che posizioni prende in tema di affidamento dei figli all'interno di dinamiche familiari altamente conflittuali o violente, sottolineando il ruolo determinante che ricopre l'esperto in questi casi.

Il campione è costituito da 15 professionisti, con formazione psicologica, psicoterapeutica o psichiatrica, che ricoprono il ruolo di CTU. Di questi, 9 sono stati contattati attraverso gli elenchi o albi presenti nei siti dei Tribunali nel Nord Italia, selezionando fra quelli che si occupavano di psicologia forense, con particolare riferimento a separazioni, affidamenti, conflitti familiari, genitorialità e abuso/maltrattamento sui minori. I restanti 6 sono stati contattati tramite il passaparola di esperti già intervistati.

I dati sono stati raccolti nel corso del 2018.

Tutti/e i/le consulenti contattati si sono dimostrati/e interessati/e al progetto di ricerca e disponibili a collaborare e prenderne parte. Per le interviste, la ricercatrice si è recata presso lo studio del consulente da intervistare; è stata consegnata la pagina informativa e in seguito è stato fatto firmare il consenso informato alla ricerca, specificando che l'adesione al colloquio è completamente volontaria e che le persone interessate possono ritirare il Consenso alla partecipazione in qualsiasi momento.

Ogni colloquio è stato audio-registrato, trascritto e anonimizzato.

Lo strumento utilizzato è quello dell'intervista qualitativa che consiste in un'ampia conversazione tra il ricercatore e l'intervistato che parte da una domanda iniziale più generale e poi si sviluppa su una griglia di tematiche più specifiche con l'obiettivo di fornire una cornice al cui interno i soggetti esprimono la loro prospettiva e le loro interpretazioni, con le loro stesse parole. L'intervista è guidata dal ricercatore/ricercatrice che possiede una conoscenza approfondita delle tematiche da trattare ma possono subentrare altri elementi portati anche dal rispondente stesso nel corso del colloquio sulla base delle loro individuali percezioni ed esperienze¹⁰³.

Le interviste faccia a faccia semi-strutturate si sono concentrate sui seguenti temi: modus operandi nei casi di affidamento dei bambini, caratterizzati da dinamiche familiari conflittuali o violente; opinioni sul principio di bigenitorialità; teorie e approcci di riferimento; conoscenza e opinioni riguardanti la sindrome

102 M. CARDANO, *La ricerca qualitativa*. Il Mulino, Bologna, 2011.

103 *Ibidem*.

di alienazione parentale (SAP) e l'alienazione parentale (AP); formazione ed esperienza professionale; conoscenza delle leggi nazionali sulla violenza di genere.

Le interviste variavano da 30 minuti a 1 ora (durata media di 39,6 minuti).

Le trascrizioni sono state analizzate per identificare modelli e temi che sono stati discussi dal team di ricerca in un processo ispirato all'analisi qualitativa del contenuto¹⁰⁴. Il nucleo dell'analisi qualitativa sta nel modo in cui classifichiamo i dati e stabiliamo connessioni tra loro, frammentandoli in unità più semplici e poi ri assemblandoli in modi nuovi¹⁰⁵.

L'analisi qualitativa del contenuto comporta tre fasi principali: preparazione, organizzazione e comunicazione dei risultati¹⁰⁶. Nella fase di preparazione, abbiamo raccolto i dati e selezionato l'unità di analisi. Poi, nella fase di organizzazione abbiamo codificato i dati e creato delle categorie. Dopo l'"impregnazione" dei dati, abbiamo ricercato e sottolineato i principali concetti presenti nelle varie interviste, assegnando loro un codice. I codici identificati sono stati utilizzati per codificare segmenti delle trascrizioni. Abbiamo selezionato i codici che meglio rappresentavano ciò che veniva descritto nelle trascrizioni. I codici che fanno parte di temi comuni sono stati usati per costruire le categorie. Abbiamo rivisto individualmente le citazioni per ogni categoria e poi ci siamo incontrate diverse volte per rivedere i temi e le categorie identificate. Infine, abbiamo selezionato le categorie più significative per interpretare i dati. Nella fase di reporting, abbiamo descritto i risultati in base al contenuto delle categorie che descrivono i fenomeni della ricerca e abbiamo nominato e descritto le categorie identificate, che sono discusse nella sezione dei risultati.

Lo studio è stato condotto secondo le linee guida per la ricerca in psicologia pubblicate dall'Associazione Italiana di Psicologia (2015) ed è stato approvato dal Comitato Etico dell'Università di Trieste.

8. RISULTATI

I 15 professionisti intervistati (13 psicologi e 2 psichiatri; 8 donne e 7 uomini) avevano un'età compresa tra 50 e 60 anni per le donne e tra 40 e 50 anni per gli uomini. Erano tutti italiani e avevano ricoperto l'incarico di CTU da 2 a 22 anni (media 13,5 anni).

Il background formativo dei CTU

Per quanto riguarda i consulenti tecnici intervistati, questi hanno una formazione psicologica o psichiatrica; 12 di loro hanno anche una specializzazione in psicoterapia.

104 S. ELO - M. KAARIANINEN - O. KANSTE - R. POLKKI - K. UTRIAINEN - H. KYNGAS, *Qualitative Content Analysis: A focus on trustworthiness*, in *Sage Open*, 4, 2014, pp.1-10.

105 E. BABBIE, *Ricerca sociale*, Maggioli Editore, Rimini, 2010.

106 S. ELO - M. KAARIANINEN - O. KANSTE - R. POLKKI - K. UTRIAINEN - H. KYNGAS, *Qualitative Content Analysis: A focus on trustworthiness*, in *Sage Open*, cit, pp. 1-10.

Dalle interviste emerge una grande varietà nella formazione dei consulenti: si passa da chi ha frequentato anni di master a chi “ha preso un diplomino” fino ad arrivare a chi ha svolto formazione esclusivamente “sul campo”. Nel complesso i modelli di riferimento che emergono sono quello sistemico-relazionale e psicoanalitico.

“Non ho fatto corsi di psicologia giuridica, io ho fatto on the road ... la formazione l'ho fatta sul campo direttamente insomma e questo mi ha permesso di entrare in tutte le dinamiche” (CT10).

“La mia formazione non è stata tanto di master ... avendo il titolo di psicologo non mi ricordo com'era venuta fuori questa possibilità ... avendo lavorato tanto in questi ambiti mi ricordo che ho avuto richieste per fare delle consulenze e da lì ho iniziato” (CT9).

“Ho fatto solo un master in psicologia giuridica” (CT3).

“Mentre stavo preparando l'esame di Stato ho fatto un corso di un anno di durata, calcola da Gennaio a Novembre, e ho preso il diplomino proprio di Psicologia Giuridica” (CT8).

La bigenitorialità come pilastro nella trattazione dei casi d'affidamento dei figli

Il cuore della legge 54/2006 riformata con decreto legislativo 154/2013 è l'affermazione preponderante del principio della bigenitorialità nei casi di affidamento dei figli: ogni bambino/a ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e positivo con entrambi i genitori. Questo costrutto è sostenuto da molti dei CTU intervistati.

CT15 “La bigenitorialità come linea di principio la condivido pienamente perché ovviamente il meglio che possiamo offrire ad un bambino è proprio quello di avere due genitori presenti, competenti, e io direi anche abbastanza intercambiabili ”

CT13 “Penso che sia un diritto fondamentale di ogni bambino come la legge prevede quando i genitori sanno fare i genitori, io credo che i bambini abbiano bisogno delle figure di riferimento adeguate per loro e per la loro crescita, se questi possono essere i genitori è la cosa migliore”

CT9 “Io penso che il bambino abbia bisogno di entrambi i genitori, penso che una crescita adeguata del minore possa avvenire solo se ha la possibilità di rapportarsi insieme al padre e anche insieme alla madre”

Questo principio, giusto e condivisibile, diventa sbagliato e pericoloso in situazioni di violenza. La legge 154/2013 prevede l'accezione dell'affido esclusivo nei casi in cui l'affido condiviso sia contrario al miglior interesse del minore. Ciononostante, la maggior parte dei consulenti intervistati sostengono e promuovono la bigenitorialità in ogni caso, anche in presenza di violenza:

CT6 “Penso che sia un concetto giusto, penso che un bambino abbia diritto e bisogno di entrambe le figure genitoriali, togliere una figura di riferimento ad un bambino può portare ad un danno irreversibile”

CT11 *“Penso sia fondamentale ... qualsiasi persona ha un valore legato alla madre e uno al padre, se viene a mancare una delle due componenti ci sono problemi ... se il padre è violento sempre e comunque, cioè nel senso che comunque questo padre può rappresentare una fase ideale o idealizzante che va mantenuta nel bambino e bisogna stare attenti di non rompere la fase idealizzata”*

Una minoranza esprime riserve o si definisce contraria a garantire la bigenitorialità in presenza di violenza.

CT5 *“Penso che sia giusta ma anche no ... ci sono davvero tante variabili che vanno valutate e verificate con molta prudenza, non me la sento di dire mai e poi mai che per il minore sia meglio non vedere uno dei genitori se non ho dati concreti e verificati da tutti i punti di vista”*

CT13 *“Se siamo di fronte ad un padre violento non va assolutamente garantita nessuna genitorialità, quel genitore dev’essere allontanato dal figlio o dalla figlia, non dev’esser gli permesso di entrarci in contatto per il bene del bambino o della bambina”*

CT10 *“È ovvio che se siamo di fronte ad un padre o una madre maltrattante o abusante nei confronti del figlio automaticamente cade il suo potere genitoriale e non farò frequentare il figlio con quel genitore”*

Alcuni sostengono che i contatti padre-figlio vanno interrotti solo in presenza di una condanna penale:

CT14 *“Capita spesso che un genitore è definito violento dall’altro ma il genitore sa assolutamente di non essere violento, poi sopra che soglia scatta la violenza? O ci troviamo di fronte ad un fatto di rilievo penale con una condanna allora ovviamente non possiamo non tenerne conto ma se ci troviamo di fronte come capita nel 99% dei casi ad opposte, asimmetriche accuse non possiamo essere noi a decidere cos’è successo effettivamente in passato quindi io definisco un genitore violento se ha una condanna penale altrimenti non lo posso definire tale”.*

Affermazioni come queste sono incompatibili con la realtà, e questo diventa chiaro se analizziamo i dati sulla durata dei procedimenti nei tribunali italiani. Un’indagine condotta dall’Istituto nazionale di statistica¹⁰⁷ per l’anno 2016 ha rilevato che per i reati di violenza sessuale, il tempo medio tra la data di commissione del reato e la sentenza di primo grado varia dai 23 ai 29 mesi ed è di circa 60 mesi per le sentenze di secondo grado. Per il reato di maltrattamento/abuso/violenza in famiglia, il tempo per arrivare alla sentenza definitiva è in media di 37 mesi. Infine, per il reato di stalking, sono stati necessari dai 2 ai 3 anni per arrivare alla condanna¹⁰⁸.

Un altro elemento che entra in contraddizione con la richiesta legittima delle donne di tutelare se stesse e i/le loro figli/e dalla violenza è rappresentato dal criterio dell’accesso, previsto dal Protocollo di Milano con cui si intende *“promuovere il ruolo dell’altro genitore favorendo la sua partecipazione alla vita del figlio, cooperando attivamente nella genitorialità e salvaguardando i legami generazionali anche con la fa-*

107 ISTAT, 2018, in www.istat.it.

108 *Ibidem*.

*miglia allargata*¹⁰⁹. Esso rappresenta un ostacolo nel porgere denunce e ottenere le misure idonee di protezione¹¹⁰.

C'è chi però lo sostiene:

CT14 “È fondamentale nel senso che il genitore migliore è quello che rispetta di più l'altro, il genitore più adeguato è quello che è più in grado di rispettare il diritto del bambino a rapportarsi con ambedue, si chiama criterio dell'accesso ... i bambini crescono armonici quando hanno la possibilità di rapportarsi con entrambi i genitori senza essere coinvolti in giochi triangolari in cui ogni genitore denigra l'altro”

Infine, alcuni consulenti ritengono che nonostante la violenza, il legame tra abusante e figlio vada controllato ma non eliminato, ad esempio mediante l'utilizzo di ausili, come le visite protette.

CT11 “Il contatto va logicamente codificato e controllato però il contatto con il padre violento significa che io non vado a sradicare parti di me ... non è negativo il padre ma può avere degli elementi che vengono metabolizzati e considerati, bisogna controllare e gestire la situazione ovviamente ma chi va a togliere totalmente un padre violento fa una lobotomia”

Nel 2017 in Inghilterra è entrato in vigore un provvedimento che pone fine in via legislativa alla presunzione che un padre violento debba avere un contatto con il figlio all'interno del principio “*the best interests*” e dispone quindi di vietare qualsiasi contatto tra padri e figli/e quando ci sono prove di abusi e violenze domestiche che mettono a rischio il/la bambino/a e la loro madre¹¹¹.

La violenza su donne e minori agli occhi dei CTU: negazione, minimizzazione e strumentalizzazione

La violenza è un fenomeno ampio e diffuso, caratterizzato dal rischio di un fortissimo incremento degli agiti violenti da parte del partner dopo la separazione¹¹². Quasi sempre però la violenza non entra nei Tribunali e nelle cause separative.

Le interviste lo confermano e alcuni consulenti dicono che questi casi non gli sono mai capitati.

CT14 “No non ho avuto a che fare con questi casi”

109 PROTOCOLLO DI MILANO, *Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi*, 2012, p. 7. in www.psicologiagiuridica.eu.

110 E. REALE, *I diritti dei minori a confronto con la violenza maschile sulle donne: la vittimizzazione secondaria di donne e bambini*, in G. CASSANO - P. CORDER - I. GRIMALDI (a cura di), *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie. Strumenti di contrasto e importanza dell'ascolto del fanciullo nei procedimenti di diritto di famiglia*. Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2018, pp. 211-270.

111 JUSTICE, FAMILY COURT, UK, *New Revised Practice Direction 12j – Child Arrangements & Contact Orders: Domestic Abuse and Harm*, 2017, in www.justice.gov.uk.

112 L. KELLY - N. SHARP - R. KLEIN, *Findingg the costs of Freedom, How women and children rebuild their lives after domestic violence*, Solace Women's Aid, London, 2014.

CT9 *“Non ho avuto a che fare con nessun caso di violenza sulle donne”*

Altri CTU che sono rarità.

CT12 *“Meno sono sincera, molto meno ... tutte le situazioni di violenza assistita e violenza subita però più dal punto di vista del bambino che dal punto di vista della donna, quando è violenza sulla mamma del caso mi sono più occupata della figura del minore che assiste, che racconta, ho avuto una situazione di un tentato omicidio sulla mamma però io l'ho vista nell'ambito della genitorialità”*

CT7 *“Sulle donne si qualcosetta, è capitato”*

Inoltre, spesso è lo stesso giudice che nel quesito da sottoporre al CTU, non parla di “violenza”, benché comprovata, come sostiene questa consulente:

CT15 *“Ho fatto diverse consulenze di parte a favore di donne che hanno subito violenza ... è rarissimo però che nel quesito che il giudice ti pone si parli di violenza, si parla sempre di separazione conflittuale ... mi sono capitati casi come consulente di parte a favore di signore che avevano subito violenza, erano state minacciate con la pistola, erano finite al pronto soccorso, i figli grandi di quattordici anni avevano assistito quindi era una situazione di violenza abbastanza chiara, l'argomento è stato del tutto ignorato, in alcuni casi proprio perché il CTU aveva un pregiudizio e diceva “queste cose non mi riguardano” oppure “sono invenzioni” spesso si dice “eh signora lei racconta questo ma suo marito racconta un'altra versione, a chi dovrei credere?”, questa è una cosa molto comune”*

Talvolta, la violenza denunciata dalle donne viene considerata a priori come strumento messo in campo per ostacolare e danneggiare l'ex partner. Ci sono consulenti che negano a priori la possibilità di valutare se la situazione di violenza esiste o meno (nonostante un referto medico) perché viene vista esclusivamente come strumentalizzata dalla donna per ostacolare l'uomo.

CT11 *“Violenza sulle donne (...) viene sfruttata un po' troppo a livello giudiziale”*

CT9 *“Non ho avuto a che fare con nessun caso di violenza sulle donne (...) ho avuto esperienze di mamme che nelle cause di separazione spendono anche questa carta per verificare le capacità genitoriali del marito, “guarda che comunque è aggressivo, mi ha mandato all'ospedale...” In questo senso si ho visto situazioni dove il marito veniva accusato un po' di tutto quasi sempre ingiustamente solo per metterlo in una posizione difficile”.*

CT10 *“Ormai la violenza si vede ovunque, ormai è diventato uno stratagemma da mettere in mezzo ad ogni causa per aggravare la posizione dell'altro”*

Sindrome d'Alienazione Parentale (SAP) e Alienazione Parentale (AP)

La Sindrome d'Alienazione Parentale (SAP) e l'Alienazione Parentale (AP) sono concetti controversi, criticati da esperti in tutto il mondo. Anche in Italia, queste pseudo-teorie sono frequentemente citate nelle aule dei tribunali. Secondo alcuni degli intervistati, quando una donna decide di separarsi dal partner e denuncia la violenza subita, lo fa per vendetta; e se i bambini non vogliono vedere

il padre, è a causa della manipolazione materna. Così, le madri vengono colpevolizzate e la voce dei bambini viene ignorata.

“È la tendenza da parte di un genitore di creare una forma di lealtà con il figlio quindi di portarlo a sé e fare in modo che aderisca all’idea che l’altro genitore ha qualcosa di malvagio, di brutto quindi fare in modo che non lo frequenti ... l’alienazione è in aumento” (CT7).

“È un problema importante e si verifica spessissimo ... spesso le mamme esagerano ma anche nella violenza, da un lividino dicono subito che il padre è violento, scattano fotografie ... molte volte ci sono esagerazioni quando invece la violenza e l’abuso vanno cercati con certezza e non in questo modo ... una situazione tipica è quella della madre che ottiene l’affidamento esclusivo del figlio perché ha portato il bambino a provare un rifiuto verso la figura paterna ... dice qualsiasi cosa per convincere il bambino che quello è un padre che non merita di avere un rapporto con lui ... un padre innocente è costretto a non vedere il figlio perché la madre l’ha portato a credere queste cose solo per il fatto che lei non ha superato la separazione” (CT9).

“È un fenomeno che è presente, ha una certa frequenza e spesso lo si trova al termine di una separazione altamente conflittuale che sfocia con, mi capita di vederla in due ambiti, o come CTP in ambito penale quando solitamente il papà viene accusato di violenza sessuale quindi siamo all’apice di un percorso di alienazione genitoriale e quindi scatta da parte della madre l’induzione sul minore di una denuncia di violenze a danno del padre oppure mi capita di vederla nelle consulenze per la valutazione della genitorialità” (CT6).

Quando le critiche all’assenza di scientificità della SAP sono diventate troppo insistenti e accreditate, e non è stato più credibile parlare di “sindrome”, la SAP è stata sostituita dai modelli di “alienazione genitoriale” o di “manipolazione materna”, dove la concettualizzazione alla base resta la stessa.

“Non è un disturbo ma è un fenomeno, è come lo stalking, quindi, non esiste la sindrome da stalking ma esiste lo stalking, non esiste una sindrome da mobbing ma esiste il mobbing, non esiste una sindrome da abuso ma esiste l’abuso, non esiste una sindrome da alienazione parentale ma esiste l’alienazione parentale” (CT14).

Nonostante la maggioranza dei professionisti aderisca al modello della SAP/AP, c’è anche qualcuno che riconosce come questo modello sia generalmente utilizzato per non indagare e occultare la presenza di violenza.

“C’è l’idea che appena un bambino dice “non voglio andare dal papà” è alienazione parentale, allora potrebbe anche essere però intanto ascoltiamo il bambino ... questa cosa è una scusa per non indagare, per non approfondire, si perde l’interesse principale che è il bambino ... l’altro aspetto è che in certi casi piuttosto che ammettere che il bambino ha assistito a violenza o che il padre è inadeguato si preferisce ricorrere al concetto di alienazione parentale perché è più comodo” (CT15).

Nel campione di CTU intervistati, solo due condannano la SAP o l’AP, considerandole teorie non scientifiche volte a occultare la violenza maschile contro le donne.

“Trovo che sia un costrutto artificiosamente creato per rispondere a certi tipi di interessi che sono quasi sempre maschili ... è tutto orientato a eliminare e coprire la violenza di genere, gli abusi sessuali e i maltrattamenti sui minori, questa è una coperta meravigliosa che fa sì che tu tecnico specialista sia in grandissima difficoltà costantemente perché hai paura che qualsiasi cosa fai nel caso degli abusi e della violenza possa essere interpretato in questo modo” (CT13).

“Allora mi fa ridere che la stiano ancora protraendo come cosa esistente, quando è stato dimostrato in più situazioni che in realtà è una scusa, nel senso il più delle volte l’abusante trova questa scusa per difendersi e scaricare la colpa sull’altro, l’obiettivo di certi avvocati o CT è proprio quello di trovare un escamotage per difendere il loro imputato e toglierlo da un’accusa pesante come quella dell’abuso” (CT8).

Violenza femminile contro gli uomini

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la violenza nelle relazioni di intimità e la violenza sessuale possono colpire tutti, anche se c’è una forte connotazione di genere: la maggioranza di coloro che la subiscono sono donne e la maggioranza di coloro che la perpetrano sono uomini. I dati dei processi che si sono svolti nel Tribunale di Milano nel 2016 hanno mostrato che il 94% delle vittime di maltrattamenti contro familiari e conviventi erano donne; il 92% delle vittime di violenza sessuale erano donne; e il 77% delle vittime di stalking erano donne. Ciononostante, le interviste rilevano la presenza di pregiudizi e false credenze: alcuni intervistati sostengono che le donne sono altrettanto o più violente degli uomini; inoltre, se una donna viene maltrattata o uccisa, ha una parte di responsabilità. Alcuni degli intervistati sembrano anche ignorare il lavoro analitico che ha portato alla concettualizzazione dei costrutti di “violenza di genere”, “violenza domestica” e “femminicidio”, e considerano sbagliato parlare di “violenza maschile contro le donne” perché “anche gli uomini sono maltrattati”.

“Io credo che esista anche una violenza femminile nei confronti dell’uomo (...) ci sono quelle situazioni in cui ad un certo punto qualcuno si scompensa e perde la testa, queste sono le situazioni in cui uno dei due soggetti in questo caso mi riferisco all’uomo, ad un certo punto messo in una condizione particolare di sofferenza psichica ad un certo punto perde la testa e fa delle cose efferate” (CT10).

CT7 “è vero che le donne hanno una grande capacità di pungolare i fianchi fino a farti impazzire, se facessimo una ricerca tra gli uomini di questo tipo, dio se ne salvi, perché guai farla ma in realtà le assicuro che verrebbero fuori belle notizie, di uomini che non vogliono ad esempio neanche sentire parlare più parlare di donne perché hanno paura, panico solo a quello che possono subire ... se mettiamo invece come violenza anche la capacità di farti sbarellare, insomma di farti perdere la bussola, di riordinarti il senso e il piacere della vita beh il femminile non scherza, è molto bravo, è in aumento secondo me non lo so, i giornali non sono da prendere minimamente in considerazione, sono caccia alle streghe”.

La Convenzione d'Istanbul

La Convenzione di Istanbul afferma che i professionisti hanno la responsabilità di informarsi sulle dinamiche della violenza domestica, di lavorare con le madri per creare e attuare piani per migliorare la loro vita e quella dei loro figli, e di considerare gli autori responsabili dei loro atti violenti. Tuttavia, questo potente strumento è ancora poco conosciuto.

“Non la conosco, non l’ho mai studiata, so di nome che esiste ma non so niente a riguardo” (CT7).

“Non so cosa sia, non la conosco” (CT3).

“Non so neanche di cosa mi sta parlando” (CT2).

9. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Questo studio ha il limite di aver utilizzato un piccolo campione e quindi bisogna essere prudenti nel generalizzare i risultati. Tuttavia, questo è il primo studio in Italia ad esplorare le conoscenze, le credenze e il modus operandi dei Consulenti Tecnici d’Ufficio nei casi di affidamento in presenza di violenza domestica. Il quadro che emerge è complesso e per molti aspetti scoraggiante. Nell’esplorare il lavoro dei consulenti tecnici si è cercato di analizzare diversi fattori che caratterizzano il loro operato, a partire dalla loro formazione.

Dai risultati è emerso che la formazione dei CTU è spesso molto generica e frammentata. Manca una formazione specifica riguardo al fenomeno della violenza contro donne e minori.

Va ricordato che il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)¹¹³ impone tra le priorità l’obbligo di una formazione specifica e multidisciplinare per tutti gli operatori che lavorano a contatto con situazioni di violenza. Si tratta infatti di un fenomeno complesso caratterizzato da dinamiche specifiche che è necessario conoscere. Eppure, nella trattazione dei casi analizzati, la violenza domestica contro donne e bambini non è valutata né presa in considerazione nel processo di affidamento.

Nel rapporto di valutazione per l’Italia, il GREVIO ha sottolineato che la violenza domestica è un elemento centrale nel determinare l’affidamento dei figli e ha osservato che un sistema basato sul raggiungimento di accordi tra genitori non è appropriato per coppie le cui relazioni sono state segnate dalla violenza. In particolare, il GREVIO ha ribadito che “la violenza tra i partner è indicativa di uno squilibrio di potere nella relazione che può compromettere la capacità di negoziare equamente e di giungere a un accordo reciprocamente accettabile (...) Gli incontri congiunti tra il genitore violento e quello non violento allo scopo di raggiungere un accordo sulle decisioni di affidamento possono essere visti come una mediazione obbligatoria in quanto la vittima non ha altra scelta

113 PIANO STRATEGICO NAZIONALE SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE, 2017-2020, in www.camera.it.

che partecipare per arrivare a un accordo, contrariamente ai requisiti dell'articolo 48 della Convenzione di Istanbul¹¹⁴.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nel suo Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria ha fortemente sottolineato la necessità di formazione. Si afferma infatti che “i dati acquisiti sono sintomatici di una generalizzata sottovalutazione circa la necessità che gli psicologi, ove svolgano attività di consulenza e peritale nel processo, sia civile che penale, possiedano anche una formazione di tipo specialistico forense e anche competenze adeguate ove operino nella materia della violenza di genere e domestica” (p.32).

Molta attenzione è posta al principio di bigenitorialità, secondo cui ogni bambino/a ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

La maggior parte dei CTU intervistati sostiene la centralità di questo principio nelle valutazioni dei casi di affidamento anche in presenza di violenza. Ed è proprio sulla base del principio di bigenitorialità e mediante ulteriori strumenti di contorno come il “criterio dell'accesso” (che prevede che ogni genitore deve promuovere la figura dell'altro genitore favorendo la sua partecipazione alla vita del figlio) che la violenza non viene riconosciuta o non viene ritenuta “pertinente” al fine della valutazione su genitorialità e affidamento.

In Italia, infatti si è arrivati nel 2015 a circa l'89% di affidi condivisi dopo una separazione, percentuale che di fatto nega la presenza di violenza nelle situazioni separative. Dati europei infatti indicano la presenza di violenza in almeno il 40% delle relazioni di coppia, con almeno 1 donna su 6 che la subisce anche dopo la separazione¹¹⁵.

In nome della bigenitorialità, alcuni consulenti difendono la figura del padre violento, ritenendolo indispensabile punto di riferimento per una crescita “sana” dei/delle bambini/e. Numerose ricerche hanno invece dimostrato che il comportamento antisociale e violento del padre può avere conseguenze sulla salute e sullo sviluppo comportamentale dei bambini, anche con effetti a lungo termine¹¹⁶ e che obbligare i/le figli/e a incontrare i padri violenti li pone in una situazione di alto rischio¹¹⁷.

114 GREVIO, *Baseline Evaluation Report Italy*, cit., p. 184.

115 REPORT – MATRIMONI, SEPARAZIONI, DIVORZI, 2016, in www.istat.it; EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS – FRA, *Violence against women: an EU-wide survey. Main results report*, 2014, in fra.europa.eu.

116 D. A. WOLFE - C. V. CROOKS - L. VIVIEN - A. MCINTYRE - SMITH - P. G. JAFFE, *The effect of children's exposure to Domestic Violence: a meta-analysis and critique*, in *Clinical Child and Family Psychology Review*, 6 (3), 2003, pp. 171-87; R. LOEBER - M. STOUTHAMER LOEBER, *Family factors as correlates and predictors of juvenile conduct problems and delinquency*, in M. TONRY - N. MORRIS (Eds.), *Crime and justice*, University of Chicago, 7, 1986, pp. 29-149.

117 C. N. WATHEN - H. L. MACMILLAN, *Children's exposure to intimate partner violence: impacts and interventions*, in *Paediatric Child Health*, 18 (8), 2013, pp. 419-22.

Inoltre, come dichiara la Women's National Commission (2004) del Regno Unito¹¹⁸, le visite padre-figlio spesso si traducono in maltrattamenti per il minore. Una ricerca condotta a Trieste invece, ha rilevato che ben il 76% dei bambini ha subito una qualche forma di violenza durante gli incontri "protetti" e spesso il padre utilizza il bambino per continuare a controllare e perseguire la madre¹¹⁹.

I risultati di questa ricerca, in accordo con altri studi internazionali¹²⁰, hanno mostrato che molti dei professionisti intervistati presentano forti pregiudizi nei confronti delle donne, spesso colpevolizzate e ulteriormente vittimizzate.

Un altro elemento caratterizzante è inoltre la scarsissima conoscenza da parte degli operatori sia della natura della violenza di genere sulle donne e sui bambini sia delle leggi vigenti: ne sono esempi la sottovalutazione del rischio di abusi sessuali paterni, la credenza nelle false denunce e nella SAP, l'ignoranza degli effetti della violenza sulle vittime ma anche l'analfabetismo – addirittura esibito da parte di alcuni consulenti- della Convenzione di Istanbul. La caratterizzazione delle madri come "alienanti" da parte dei CTU è tipica nei casi in cui esse denuncino in fase di separazione l'ex partner di abusi sessuali sui figli. Anche in questo caso vanno ricordati i dati di ricerche che evidenziano come, in presenza di violenza del partner sulla madre, il rischio di abusi sessuali paterni su figlie/i aumenti fino a 5 volte¹²¹.

Alcuni consulenti sostengono che le false denunce sono un problema frequentissimo e che vengono utilizzate spesso come arma dalle donne desiderose di eliminare l'ex partner dalla vita dei propri figli. Anche qui, i dati di ricerca smentiscono questo pregiudizio. In Canada, le false denunce di abuso sessuale sui figli/e in fase di separazione si aggirano tra il 2% e l'8% del totale dei casi di separazione, e sono fatte soprattutto da padri¹²². Secondo la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, le "false denunce" in fase di separazione sono "un mito"¹²³. Infine, in Spagna, secondo uno studio del ministero dal 2009 al 2016, sono state sporte 1,055,992 denunce di violenza contro le donne: tra tutte,

118 WOMEN'S NATIONAL COMMISSION, *Myths and facts: domestic violence and child contact*, London, 2004, in www.thewnc.org.uk.

119 M. G. APOLLONIO - T. GRIMALDI, *Contatti Padri-Figli dopo la Separazione nei casi di Violenza Domestica, Rapporto di Ricerca* (a cura di), Trieste: Comune di Trieste, Area Promozione e Protezione Sociale, Centro Antiviolenza GOAP, 2007.

120 Si veda ad esempio: M. DRAGIEWICZ, "Gender bias in the courts: Implications for battered mothers and their children", *Family and intimate partner violence quarterly*, 5, 2018, pp.13-35.

121 WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Preventing intimate partner violence and sexual violence against women*, 2010; D. FINKELHOR et al., *The Victimization of Children and Youth: A Comprehensive, National Survey*, in *Child Maltreatment*, 10, 2005, pp. 5-25.

122 N. TROCMÉ - N. BALA, *False Allegations of Abuse and Neglect when Parents Separate*, in *Child Abuse and Neglect*, 29, 2005, pp.1333-45.

123 J. M. PETIT, *Rights of the Child* (Addendum: Mission to France, 25-29 November 2002), in www.ohchr.org, 2004.

in non più di 194 casi c'è stato il sospetto che si trattasse di false denunce; alla fine 76 sono state le condanne, pari allo 0,0075% del totale¹²⁴.

Una ricerca del 2019 ha preso in esame più di 2000 sentenze di tribunali statunitensi e ha evidenziato lo scetticismo con il quale le corti accolgono le denunce di violenza e di abuso presentate dalle madri. Queste madri spesso vengono considerate alienanti e tolgono loro l'affido ma la stessa cosa non avviene se la denuncia è presentata dal padre, anzi nel 19% dei casi i minori vengono affidati al padre anche quando la denuncia di abuso è stata accertata. I dati indicano che l'affidamento materno avviene soprattutto nei casi in cui il padre invoca a proprio difesa l'alienazione parentale e quando accade questo la denuncia della madre ha 2,3 volte meno probabilità di venire creduta. Le madri che sono considerate alienanti perdono la custodia nel 44% dei casi, i padri solo nel 28%¹²⁵.

L'inconsistenza scientifica della Sindrome di Alienazione parentale o Alienazione parentale è stata affermata da numerosi organismi nazionali e internazionali¹²⁶. L'adesione a questo costrutto implica dei rischi notevoli sia in termini di deresponsabilizzazione dei maltrattanti/abusanti, sia in termini di mancata tutela di chi subisce e denuncia un abuso¹²⁷. Diversi studi hanno rivelato che i professionisti di vari ambiti che aderiscono al modello SAP/AP tendono a negare la VD e le accuse di violenza delle madri, anche quando la violenza non è mai stata esclusa. Tuttavia, possiamo osservare dei cambiamenti positivi. In Spagna, recentemente, il Senato ha approvato il testo di una legge organica per proteggere i bambini e gli adolescenti dalla violenza. Questa legge include un esplicito divieto di usare la SAP nei tribunali. La legge impone alle autorità pubbliche di prendere le misure necessarie per "prevenire" quelli che possono essere considerati "approcci teorici o criteri senza supporto scientifico che presumono l'interferenza o la manipolazione degli adulti, come la cosiddetta sindrome di alienazione parentale"¹²⁸. In Italia, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'affidamento esclusivo di un bambino ad un genitore non può basarsi solo sulla diagnosi di teorie di alienazione parentale

124 G. CASAS VILA, *Parental Alienation Syndrome in Spain: opposed by the Government but accepted in the Courts*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 42, 2019.

125 J. S. MEIER - S. DICKSON - C. O'SULLIVAN - C. L. ROSEN - J. HAYES, *Child Custody Outcomes in Cases Involving Parental Alienation and Abuse Allegations*, GW Law School Public Law and Legal Theory Paper No. 2019-56, GW Legal Studies Research Paper No. 2019-56, 2019.

126 UNITED NATIONS CEDAW/C/ITA/CO/6, *Convention on the elimination of all forms of Discrimination against Women*. 26 Luglio 2011 accessed on June 26th 2012, in www.ohchr.org; MINISTERO DELLA SANITÀ, Resoconto stenografico dell'assemblea seduta n. 706 di giovedì 18 Ottobre 2012, in leg16.camera.it.

127 P. ROMITO - M. CRISMA, *La sindrome di alienazione parentale: elementi di riflessione*, in P. ROMITO - N. FOLLA - M. MELATO (a cura di) *La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, nuova ed. Carocci Faber, Roma, 2017, p 225.

128 LEY ORGÁNICA 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, in www.boe.es.

e che la condotta materna imputabile alla SAP non costituisce un fatto non pregiudizievole per il bambino¹²⁹.

Asimmetricamente, alcuni professionisti chiedono prudenza nel giudicare i presunti abusanti o maltrattanti: secondo loro, per allontanare i bambini da un genitore bisognerebbe attendere fino alla condanna all'ultimo grado di giudizio. Una ricerca presso il Tribunale di Roma mostra però che tra la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di una violenza sessuale intra-familiare e l'irrevocabilità della sentenza passano in media 5 anni e 3 mesi¹³⁰.

Infine, un altro elemento di criticità notevole emerso dai nostri dati riguarda la Convenzione di Istanbul¹³¹. I risultati rilevano una conoscenza quasi nulla di una convenzione che è stata ratificata nel 2014 ed è legge in Italia.

La suprema corte di Cassazione, in merito alla sua attuazione prioritaria, ha precisato che *“le norme convenzionali recepite attraverso la legge di ratifica sono infatti sottoposte, all’obbligo di interpretazione conforme che impone, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni o abbia margini di incertezza, di scegliere quella che consenta il rispetto degli obblighi internazionali”*¹³².

In conclusione, i risultati di questo studio evidenziano l'impreparazione dei CTU nel rapportarsi e nell'attivarsi in maniera formata e coerente ai casi di violenza domestica.

Nonostante negli ultimi anni sia cresciuta la consapevolezza sulla violenza contro le donne, sia emerso in modo allarmante il fenomeno del femminicidio, e siano state create buone leggi a tutela delle vittime di violenza, sembra che la loro operativizzazione sia ancora lontana e che le donne, con i loro bambini, paghino, in fase di separazione e affidamento, un prezzo ancora troppo alto.

129 Cass. 16 Maggio 2019, n. 13274; Cass 17 Maggio 2021, n. 13217.

130 G. OLZAI, *Abuso sessuale sui minori. Scenari, dinamiche, testimonianze*. Antigone Edizioni, Torino, 2014.

131 www.coe.int

132 Cass. pen. sez. un, 29 Gennaio 2016, n. 10959, p. 14, in www.dejure.it.

BIBLIOGRAFIA

ACCORDO TRA CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE DI FORMAZIONE DEGLI ALBI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI EX ART. 15, L. 8 MARZO 2017, N. 24, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 14 DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA CSM, CNF, FNOMCeO FIRMATO IL 24 MAGGIO 2018, IN WWW.CONSIGLIONAZIONALEFORENSE.IT.

BARTOLOMEO F. (Ministero della giustizia) *Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia*, 2018, in WWW.ISTAT.IT.

BASTIANI F., *The predictors of escaping violence: a two years' follow-up of women who sought help at an anti-violence center*, Dottorato di ricerca in Neuroscienze e Scienze Cognitive, indirizzo in Psicologia, Università degli Studi di Trieste, 2018

BENCINVENGA M. - DI BENEDETTO R. - LEONE S., *Strumenti operativi per CTU e periti in ambito psicoforense. Linee guida, approfondimenti e prassi vigenti*. Ed Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2014.

BROWN S. L., *Counseling victims of violence: A Handbook for Helping Professionals*, 2nd edition, Hunter House, 2013.

BROWNRIDGE D. A., *Violence against women post-separation*, in *Aggression and Violent Behavior*, 11(5), 2006, pp. 514-530.

CAMERINI G. B.-PINGITORE M. - LOPEZ G., *Alienazione parentale*. Ed. Franco Angeli, Milano, 2016.

CARDANO M., *La ricerca qualitativa*. Il Mulino, Bologna, 2011.

CARDI C., *La construction sexuée des risques familiaux*, in *Politiques sociales et familiales*, 101, 2010, pp. 35-45.

CASAS VILA G., *Parental Alienation Syndrome in Spain: opposed by the Government but accepted in the Courts*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 2019.

CASSANO G. - CORDER P. - GRIMALDI I. (a cura di), *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie. Strumenti di contrasto e importanza dell'ascolto del fanciullo nei procedimenti di diritto di famiglia*. Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2018.

CISMAI, *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita*, in https://cismai.it/wp-content/uploads/2017/05/Opuscolo_ViolenzaAssistita_Bassa.pdf, 2017.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, *Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria*, in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1300287.pdf>, 2021.

CONSEGNATI M. R. - MACRÌ C. - ZOLI B., *La tutela del minore nella separazione conflittuale. La CTU dall'aspetto valutativo-diagnostico a quello trasformativo. Manuale pratico per consulenti tecnici*. Ed. Franco Angeli, Milano, 2018.

COUNCIL OF EUROPE, *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, in <https://rm.coe.int/168008482e>, 2011.

CRISMA M. - ROMITO P., *L'occultamento delle violenze sui minori: il caso della sindrome da alienazione parentale*, in *Rivista di sessuologia*, 31, 2007, pp. 263-270.

DRAGIEWICZ M. - BARKWELL C., *Luke 's Place : An Innovative Program for Assisting Abused Mothers Postseparation*, in M.T. HANNAH - B. GOLDSTEIN (Eds.), *Domestic Vio-*

- lence, Abuse and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues. Civic Research Institute, Kingston, N.J, 2016, pp 1-18
- DRAGIEWICZ M., Patriarchy Reasserted, in *Feminist Criminology*, 3(2), 2008, pp. 121-144.
- ERIKSSON M., Contact, shared parenting, and violence: Children as witnesses of domestic violence in Sweden, in *International Journal of Law, Policy and the Family*, 25(2), 2011, pp. 165-183.
- EURES, ANSA, *Il femminicidio in Italia nell'ultimo decennio. Dimensioni, caratteristiche e profili di rischio. Indagine istituzionale*, in http://www.eures.it/uploads/doc__1385637179.pdf, 2012.
- EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS - FRA (2014). *Violence against women: an EU-wide survey. Main results report*, in fra.europa.eu, 2014.
- FERESIN M. - SANTONOCITO M. - ROMITO P., *La valutazione delle competenze genitoriali da parte dei CTU in situazioni di violenza domestica: un'indagine empirica*, in www.sistemapenale.it, 2021.
- FERGUSON H., How children become invisible in child protection work: Findings from research into day-to-day social work practice, in *British Journal of Social Work*, 47(4), 2017, pp. 1007-1023.
- FINKELHOR D. *Child Sexual Abuse: Using Research to Prevent and Protect*, Crimes against Children Research Center, University of New Hampshire, 2014.
- GULOTTA G. - CAVEDON A. - LIBERATORE M., *La sindrome di alienazione parentale (PAS) lavaggio del cervello e programmazione dei figli in danno dell'altro genitore*. Giuffrè, Milano, 2008
- GREVIO, *Baseline Evaluation Report Italy*, in <https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e>., 2020, pp. 7, 19, 59-62.
- HASELSCHWERDT M. L.-HARDESTY J. L.-HANS, J. D., Custody evaluators' beliefs about domestic violence allegations during divorce: Feminist and family violence perspectives, in *Journal of Interpersonal Violence*, 26, 2011, pp. 1694 -1719.
- HATTENDORF J. - TOLLERUD T. R., *Domestic Violence: Counselling Strategies that Minimize the Impact of Secondary Victimization*, in *Perspectives in Psychiatric Care*, 33, 1997, pp. 14-23.
- HARDESTY J. L. - CHUNG G. H., *Intimate Partner Violence, Parental Divorce, and Child Custody: Directions for Intervention and Future Research*, in *Family Relations*, 55, 2006, pp. 200-210.
- HERMAN J. L., *Guarire dal trauma. Affrontare le conseguenze della violenza, dall'abuso domestico al terrorismo*, Magi, Roma, 2005, p. 574.
- HESTER M., *The three planet model: Towards an understanding of contradictions in approaches to women and childrens safety in contexts of domestic violence*, in *British Journal of Social Work*, 41(5), 2011, pp. 837-853.
- HOLT S., *Domestic Violence and the Paradox of Post-Separation Mothering*, in *British Journal of Social Work*, 47 (7), 2017, pp. 2049-2067.
- HUMPHREYS C. - THIARA R. K., *Neither justice nor protection: women's experiences of post-separation violence*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 25(3), 2003, pp. 195-214.

ISTAT, in <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne>, 2018.

JAFFE P. J. - CROOKS C. V. - WOLFE D. A., *Legal and Policy Responses to Children Exposed to Domestic Violence: the Need to Evaluate Intended and Unintended Consequences*, in *Clinical Child and Family Psychology Review*, 6 (3), 2003, pp. 205-213.

JEFFRIES S. *In the Best Interests of the Abuser: Coercive Control, Child Custody Proceedings and the “Expert” Assessments That Guide Judicial Determinations*, in *Laws*, 5(1), 2016, p. 14.

JOHNSON S. P. - SULLIVAN C. M., *How child protection workers support or further victimize battered mothers*, in *Affilia*, 23(3), 2008, pp. 242-57.

JUSTICE, FAMILY COURT, *New Revised Practice Direction 12j – Child Arrangements & Contact Orders: Domestic Abuse and Harm*, in www.justice.gov.uk, UK, 2017.

KATZ A., *Junk science v. novel scientific evidence: Parental alienation syndrome, getting it wrong in custody cases*, in *Pace L. Rev.*, 24(1), 2003, p. 239.

KAUFFMAN J. C., *L'intervista*. Il Mulino, Bologna, 2009.

KELLY L. - SHARP N. - KLEIN, R., *Finding the Costs of Freedom. How women and children rebuilt their lives after domestic violence*. Solace Women's Aid, London, 2014.

KELLY L., *Violence Against Women: a Policy of Neglect or a Neglect of Policy*, in *New Agendas for Women*, 1999, pp. 119-147.

KERNIC M. A. - MONARY - ERNSDORFF D. J. - KOEPEL J. K. - HOLT, V. L., *Children in the crossfire: Child custody determinations among couples with a history of intimate partner violence*, in *Violence Against Women*, 11(8), 2005, pp. 991-1021.

LAING L., *Secondary victimization: Domestic violence survivors navigating the family law system*, in *Violence Against Women*, 23 (11), 2016, pp. 1314-1335.

LAPIERRE S., *More responsibilities, less control: Understanding the challenges and difficulties involved in mothering in the context of domestic violence*, in *British Journal of Social Work*, 40(5), 2010, pp. 1434-1451.

LAPIERRE S., *Striving to be 'good' mothers: abused women's experiences of mothering*, in *Child Abuse Review*, 19 (5), 2010, pp. 342-357.

LAPIERRE S. - LADOUCEUR P. - FRENETTE M. - CÔTÉ I., *The legitimization and institutionalization of 'parental alienation' in the Province of Quebec*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 42, 2020, pp. 30-44; G. Casas Vila, *Parental alienation syndrome in Spain: opposed by the government but accepted in the courts*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 42, 2019, pp. 45-55.

LEY ORGÁNICA 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Disponibile in: <https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8/con>.

LOEBER R. - STOUTHAMER - LOEBER M., *Family factors as correlates and predictors of juvenile conduct problems and delinquency*, in M. TONRY - N. MORRIS (Eds.). *Crime and justice*, University of Chicago, 7, 1986, pp. 29-149.

MEIER J. S., *Domestic Violence, Child Custody, and Child Protection: Understanding Judicial Resistance and Imagining the Solutions*, in *Journal of Gender, Social Policy and the Law*, 11(2), 2003, pp. 657-726.

MEIER J. S. - DICKSON S. - O'SULLIVAN C. - ROSEN L. - HAYES J., *Child Custody Outcomes in Cases Involving Parental Alienation and Abuse Allegations*, GW Law School Public Law and Legal Theory Paper No. 2019-56, GW Legal Studies Research Paper No. 2019-56, 2019.

MILLER S. L. - SMOLTER N. L., *Paper Abuse: When All Else Fails, Batterers Use Procedural Stalking*, in *Violence Against Women*, 17(5), 2011, pp. 637-650.

MINISTERO DELLA SANITÀ, *Resoconto stenografico dell'assemblea seduta n. 706 di giovedì 18 Ottobre 2012*, in leg16.camera.it.

OLZAI G., *Abuso sessuale sui minori. Scenari, dinamiche, testimonianze*. Antigone Edizioni, Torino, 2014.

PACI D. - BELTRAMINI L. - ROMITO P., *Genere, sessualità, violenza. Vecchi stereotipi per nuove generazioni?*, in T. RAVAZZOLO - S. VALANZANO (a cura di), *Donne che sbattono contro le porte. Riflessioni su violenze e stalking*, Franco Angeli, Milano, 2010.

PARKINSON P., *Violence, abuse and the limits of shared parental responsibility*, in *Family Matters*, 92 (92), 2013, pp. 7-17.

PATTERSON D., *The linkage between secondary victimization by law enforcement and rape case outcomes*, in *Journal of Interpersonal Violence*, 26, 2011, pp. 328-347.

PETTIT J.M., *Rights of the Child (Addendum: Mission to France, 25-29 November 2002)*, in http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=102, 2004.

PIANO STRATEGICO NAZIONALE SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE (2017-2020), in www.camera.it.

PINHEIRO P. S., *World Report on Violence against Children, United Nations Secretary-General's Study on Violence against Children*, Geneva, in <http://www.unviolencestudy.org>, 2006.

PIRRONE M., *L'affidamento dei figli nei casi di violenza in famiglia*, in P. ROMITO - N. FOLLA - M. MELATO (a cura di), *La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Ed. Carrocci Faber, Roma, 2017.

POMICINO L. - BELTRAMINI L. - ROMITO, P., *Freeing oneself from intimate partner violence: a follow up of women who contacted an anti-violence centre in Italy*, in *Violence Against Women* 25(8), 2018, pp.925-944.

FRANZO D., *Child custody and visitation disputes in Sweden and the United States: A study of love, justice, and knowledge*, Lexington Books, Plymouth, England, 2013.

PROTOCOLLO DI MILANO, *Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi*, 17 Marzo 2012 - www.psicologiuridica.eu.

RADFORD L. - HESTER M. - HUMPHRIES J. - WOODFIELD K.-S., *For the sake of the children: The law, domestic violence and child contact in England*, in *Women's Studies International Forum*, 20(4), 1997, pp. 471-482.

RADFORD L. - HESTER M., *Mothering Through Domestic Violence*. Jessica Kingsley Publishers, London, 2006.

ROMITO P., *A deafening silence: Hidden violence against women and children*, Policy Press, Bristol, England, 2008.

RATHUS Z. - JEFFRIES S. - MENIH H. - FIELD R., *"It's like standing on a beach, holding your children's hands and having a tsunami just coming towards you:" intimate partner*

violence and 'expert' assessments in Australian family law, *Victims and Offenders*, 14(4), 2019, pp. 408-440.

REALE E., *Oltre la PAS: il percorso della vittimizzazione secondaria di donne e minori*, in G. Cassano (a cura di), *Il minore nel conflitto genitoriale. Dalla sindrome di alienazione parentale alla legge sulle unioni civili*, Giuffrè, 2016.

REALE E., *I diritti dei minori a confronto con la violenza maschile sulle donne: la vittimizzazione secondaria di donne e bambini*, in G. CASSANO - P. CORDER - I. GRIMALDI (a cura di), *L'alienazione parentale nelle aule giudiziarie. Strumenti di contrasto e importanza dell'ascolto del fanciullo nei procedimenti di diritto di famiglia*. Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2018, pp. 211-270

REPORT – MATRIMONI, SEPARAZIONI, DIVORZI, in <https://www.istat.it/it/files//2016/11/matrimoni-separazioni-divorzi-2015.pdf>, Roma, 2015-2016.

RIVERA E. A. - ZEOLI A. M. - SULLIVAN C. M., *Abused Mothers' Safety Concerns and Court Mediators' Custody Recommendations*, in *Journal of Family Violence*, 27(4), 2012, pp. 321-332.

ROIA F., *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Franco Angeli, Milano, 2017.

ROMITO P. - CRISMA M., *La sindrome di alienazione parentale: elementi di riflessione.*, in P.

ROMITO P. - FOLLA N. - MELATO M. (a cura di), *La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, nuova ed. Carocci Faber, Roma, 2017, p 225.

ROMITO P. - FOLLA N. - MELATO M., *La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Carocci Faber, Roma, 2017.

SAUNDERS D. G. - FALLER K.C. - TOLMAN, R. M., *Beliefs and Recommendations Regarding Child Custody and Visitation in Cases Involving Domestic Violence: A Comparison of Professionals in Different Roles*, in *Violence Against Women*, 22(6), 2015, pp. 722-744.

SAUNDERS H., *Twenty-nine child homicides*. Bristol: Women's Aid Federation of England, 2004.

SILBERG J. - DALLAM S.-SAMSON E., *Crisis in Family Court: Lessons From Turned Around Cases*, Final Report submitted to the Office of Violence Against Women, Department of Justice, 2013.

SILBERG J. - DALLAM S., *Abusers gaining custody in family courts: a case series of over turned decisions*, in *Journal of Child Custody*, 16 (2), 2019, pp. 140-169.

STARK E., *Rethinking coercive control*, in *Violence Against Women*, 15 (12), 2009.

TROCMÉ N. - BALA N., *False allegations of abuse and neglect when parents separate*, in *Child Abuse & Neglect*, 29, 2005, pp. 1333-1345.

UNICEF, *Behind Closed Doors The Impact of Domestic Violence on Children*. The Body Shop International Plc, Watersmead, Littlehampton, West Sussex, BN17 6 LS, United Kingdom, 2006.

UNITED NATIONS CEDAW/C/ITA/CO/6, *Convention on the elimination of all forms of Discrimination against Women*. 26 Luglio 2011 accessed on June 26th 2012, in www.ohchr.org.

WARSHAK - R. A., *Ten Parental Alienation Fallacies That Compromise Decisions in Court and in Therapy*, in *Professional Psychology: Research and Practice*, 46(4), 2015, pp. 1-15.

WATHEN C. N. - MACMILLAN H. L., *Children's exposure to intimate partner violence: impacts and interventions*, in *Paediatric Child Health*, 18 (8), 2013, pp. 419-22.

WOLFE D. A. - CROOKS C. V. - VIVIEN L. - MCINTYRE-SMITH A. - JAFFE P. G., *The effect of children's exposure to Domestic Violence: a meta-analysis and critique*, in *Clinical Child and Family Psychology Review*, 6 (3), 2003, pp. 171-87.

WOMEN'S NATIONAL COMMISSION, *Myths and facts: domestic violence and child contact*, in www.thewnc.org.uk, London, 2004.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Preventing intimate partner violence and sexual violence against women*. Geneva: World Health Organization., in www.who.int, 2010.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*. 2013a, 57, in www.who.int.